



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro per gli affari europei (MOAVERO MILANESI)**

**di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  
e del mare (CLINI)**

**con il Ministro dello sviluppo economico (PASSERA)**

**con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (PASSERA)**

**con il Ministro dell'interno (CANCELLIERI)**

**con il Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)**

**con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (CATANIA)**

**con il Ministro della giustizia (SEVERINO DI BENEDETTO)**

**con il Ministro della difesa (DI PAOLA)**

**e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport (GNUDI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2013**

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i> 3
Analisi tecnico-normativa .....	» 86
Relazione tecnica .....	» 92
Disegno di legge .....	» 94
Allegato A .....	» 107
Allegato B .....	» 108
Allegato C .....	» 112

ONOREVOLI SENATORI. - Come noto, il disegno di legge comunitaria 2011 (atto Senato n. 3129) e il disegno di legge comunitaria 2012 (atto Senato n. 3510), ancora in corso di approvazione al Senato al momento della fine anticipata della XVI legislatura, sono decaduti con lo scioglimento delle Camere.

La possibilità di ripresentarli come tali al nuovo Parlamento - analogamente a quanto si è solitamente fatto nell'avvicinarsi delle legislature - è attualmente preclusa dall'entrata in vigore della legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, che ha sostituito lo strumento della legge comunitaria annuale con i due strumenti della legge di delegazione europea e della legge europea: la prima, finalizzata al conferimento di deleghe legislative per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; la seconda, volta a prevedere norme di diretta attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

I contenuti dei due disegni di legge comunitaria non approvati durante la scorsa legislatura devono quindi essere riproposti all'interno dei nuovi strumenti normativi.

Nel presente disegno di legge di delegazione europea confluiscono le sole disposizioni di delega contenute nei citati disegni di legge e le altre norme di delega che si sono rese necessarie in considerazione della

pubblicazione di altre direttive europee da recepire nell'ordinamento nazionale.

Sullo schema di disegno di legge deve essere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge n. 234 del 2012, nonché dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che definisce le attribuzioni della Conferenza, come modificato dalla stessa legge n. 234 del 2012.

L'articolo 1 reca la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive, elencate negli allegati A e B, che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse. Esso richiama gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente alle procedure, ai criteri direttivi e ai termini per l'esercizio delle deleghe legislative.

In relazione agli oneri per prestazioni e controlli - e alle relative tariffe - da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

L'articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in di-

rettive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili. Come noto, infatti, non esiste una normazione europea per le sanzioni, in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di attuare la direttiva 2010/75/UE, contenuta altresì nell'allegato B al presente disegno di legge, che integra, tra le altre, la direttiva 2008/1/CE (cosiddetta direttiva IPPC in materia di emissioni industriali), fissando alcuni principi e criteri direttivi. La direttiva 2010/75/UE opera una rifusione, con modifiche sostanziali, di sette direttive europee preesistenti riguardanti la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento proveniente da attività industriali, sostituendole in via definitiva a partire dal 7 gennaio 2014 (tranne una, la 2001/80/CE sulla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da grandi impianti di combustione, cui la nuova direttiva subentrerà a inizio anno 2016). Una tra le direttive sostituite dalla 2010/75/UE, e precisamente la citata 2008/1/CE, è stata oggetto di contenzioso tra l'Italia e gli organismi comunitari, come si dirà tra breve. Gli obiettivi dichiarati della direttiva 2010/75/UE sono l'eliminazione, o almeno la riduzione, delle emissioni delle predette attività industriali nell'aria, nell'acqua e nel terreno e l'impedimento della produzione di rifiuti, per proteggere l'ambiente nel suo complesso a livello locale (prescindendo dai riflessi sull'azione di contrasto del fenomeno del riscaldamento globale, prevedibilmente positivi). La norma si basa sul principio «chi inquina paga». Il campo di applicazione della direttiva in parola è quello delle attività industriali ad elevato potenziale inquinante, con particolare riferimento all'impiego di sostanze quali i composti di zolfo e di azoto, le particelle

di polvere, amianto e metalli pesanti. I principali rami di attività interessati sono l'energia, la produzione e la trasformazione dei metalli, i prodotti minerali, l'industria chimica, la gestione dei rifiuti, l'allevamento di animali. Sono tuttavia escluse dall'applicazione della direttiva 2010/75/UE le attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi. La direttiva interviene già alla fonte delle emissioni, in quanto prevede numerosi obblighi tra cui quello di ottenere l'autorizzazione da parte delle autorità competenti anche per ogni installazione e ogni impianto di combustione, di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti. Inoltre sono previsti controlli e piani di ispezione. Secondo il *considerando* 46, comunque, l'obbligo di attuare la direttiva nel diritto nazionale dovrebbe limitarsi alle disposizioni che rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto alle direttive precedenti, mentre l'obbligo di attuare le disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.

L'articolo in esame reca nelle lettere dalla *a)* alla *e)* i principi e criteri direttivi della delega. Ai sensi della lettera *a)*, saranno riordinate le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli, ferme restando le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MegaWatt contenute nel decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002. La lettera *b)* prevede, per determinate categorie di installazioni, la determinazione di requisiti autorizzativi previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate.

Con la lettera *c)*, il Governo è impegnato a semplificare e razionalizzare i procedimenti autorizzativi, anche in relazione con altri procedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale.

La lettera *d)* e la lettera *e)* vertono sulle sanzioni in caso di violazioni e sulla desti-

nazione dei proventi delle sanzioni stesse. Segnatamente, la lettera *e*) prefigura una revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio mirante a rendere più efficace la prevenzione, mentre la lettera *d*) dispone che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative siano utilizzati per scopi connessi al potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie previste dalla direttiva. Venendo al contenzioso intorno alla direttiva 2008/1/CE (detta anche direttiva IPPC, acronimo di *Integrated Pollution Prevention and Control*) cui si accennava in precedenza, il 31 marzo 2011 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha giudicato l'Italia responsabile di non avere adottato entro il termine stabilito le misure necessarie affinché le autorità competenti riesaminassero gli impianti esistenti e controllassero la loro conformità ai requisiti imposti dalla normativa comunitaria.

La direttiva 2008/1/CE impone il rilascio di un'autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole che presentano un notevole potenziale inquinante. Questa autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettate alcune condizioni ambientali, per far sì che le imprese stesse si facciano carico della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento che possono causare. Anche altri Paesi, oltre all'Italia, sono stati dichiarati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea inadempienti rispetto alla direttiva 2008/1/CE. La Corte di giustizia contestualmente rilevò che ad aprile 2009 molti degli impianti esistenti in funzione nel nostro Paese erano privi dell'autorizzazione richiesta dalla direttiva 2008/1/CE in quanto soltanto una parte delle autorizzazioni era stata riveduta e aggiornata, e che per oltre 600 impianti le autorità non avevano ritenuto necessario riesaminare le autorizzazioni.

L'articolo 4 detta uno specifico criterio di delega per dare attuazione al paragrafo 3-*bis* dell'articolo 9 della direttiva 2003/109/CE, introdotto dalla direttiva 2011/51/UE. Quest'ultima direttiva estende l'ambito di appli-

cazione della direttiva 2003/109/CE, relativa allo *status* dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale. L'articolo 9 della direttiva 2003/109/CE disciplina i casi di revoca o perdita dello *status* di soggiornante di lungo periodo. Con l'introduzione del paragrafo 3-*bis*, gli Stati membri hanno la facoltà (non l'obbligo) di prevedere la revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo in caso di revoca o cessazione della protezione internazionale, quando il predetto *status* era stato ottenuto a titolo di protezione internazionale. L'articolo 4 della presente legge si limita, pertanto, a vincolare il Governo, in sede di adozione del decreto legislativo a dare attuazione alla *may provision* di cui al paragrafo 3-*bis* dell'articolo 9 citato. Tale disposizione pertanto non dovrebbe comportare nuovi o maggiori oneri, in quanto si tratta di una disposizione intesa ad ampliare i casi di revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo e, quindi, dei benefici connessi al possesso di tale *status*; in ogni caso, eventuali oneri non sono al momento determinabili e, se esistenti, saranno quantificati al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, così come previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009.

L'articolo 5 reca uno specifico criterio di delega per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, la quale definisce i requisiti per i quadri di bilancio nazionali, fissando le regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal Trattato, di evitare disavanzi pubblici eccessivi. In particolare esso prevede il coordinamento del recepimento della direttiva con la legge 24 dicembre 2012, n. 243 - adottata in attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come modificato ad opera della legge costituzionale n. 1 del 2012 - in tema di controllo da parte di organismi indipendenti sulle regole numeriche di bilancio, nonché con le disposizioni in materia di contabilità

e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'articolo 6 reca una delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di IVA con l'ordinamento dell'Unione europea. Nel 2011 è stato emanato, sulla base dell'articolo 397 della direttiva 2006/112/CE, il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, che trova immediata applicazione nell'ordinamento senza necessità di recepimento. Questo provvedimento si inserisce in un contesto nel quale lo strumento del regolamento UE nella materia dell'IVA sarà sempre più utilizzato in futuro nel perseguimento di una maggiore uniformità del sistema comune dell'IVA in tutta l'Unione europea; infatti, come affermato nel «Libro verde sul futuro dell'IVA – verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente» (COM (2010) 695 definitivo – paragrafo 5.2.1) pubblicato dalla Commissione europea, il 1° dicembre 2010, «il ricorso a regolamenti, anziché a direttive, del Consiglio permetterebbe di conseguire una maggiore armonizzazione, consentendo in particolare all'UE di evitare la doppia imposizione o la non imposizione o di stabilire gli obblighi in materia di IVA a carico delle imprese non stabilite».

Ferma restando, quindi, l'impostazione generale del sistema comune dell'IVA fornita dalla citata direttiva 2006/112/CE, si assisterà in futuro ad una maggiore «europeizzazione» della normativa IVA, vale a dire a una regolazione di dettaglio, da parte dell'Unione europea, di taluni aspetti dell'amministrazione dell'imposta, che attualmente sono disciplinati, in maniera non sempre uniforme, dalle normative dei 27 Stati membri. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, talune disposizioni nazionali sono divenute o inapplicabili perché in contrasto con detto regolamento ovvero di difficile applicazione/interpretazione in quanto non si coordinano bene con il medesimo, che, si ripete,

trova in ogni caso immediata applicazione. Conseguentemente, la disposizione conferisce delega al Governo al fine di abrogare le disposizioni incompatibili con quelle del citato regolamento di esecuzione e di riformulare le norme che necessitano di un migliore coordinamento con quelle dell'Unione europea.

L'articolo 7 delega il Governo ad attuare la normativa europea relativa all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nell'Unione europea, nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta ed al commercio illegale di legname.

Il comparto dell'industria del legno in Italia è sempre stato particolarmente importante in termini socio-economici con un numero medio di addetti pari a circa 400.000 e un fatturato annuo di circa 34 miliardi di euro. Per fortuna il settore sta superando i minimi storici di produzione ed esportazione raggiunti nel 2009, in concomitanza con la più generale crisi economica. Tuttavia rischia di essere nuovamente condizionato in termini negativi dalla mancata applicazione della legislazione comunitaria che prevede, in base ai regolamenti citati in seguito, una «rivoluzione epocale» in materia di commercializzazione di legno e prodotti derivati.

Il regolamento (CE) n. 2173/2005 (FLEGT), entrato in vigore il 30 dicembre 2005, mira a contrastare l'importazione illegale delle suddette categorie merceologiche da determinati Paesi terzi con i quali l'UE firma accordi bilaterali di tipo volontario (VPA – *Voluntary Partnership Agreements*). Tali accordi sono finalizzati all'adozione di licenze *standard*, verificabili e non falsificabili tali da garantire la totale legalità e tracciabilità delle transazioni commerciali. Il regolamento (CE) n. 1024/2008 reca le modalità di applicazione del precedente regolamento FLEGT.

L'immediata attuazione di questi regolamenti, oltre che obbligatoria, risulta strate-

gica al fine di non interrompere gli scambi commerciali tra l'Italia, importatore netto di legnami tropicali, e i Paesi produttori di tali merci, per lo più africani e asiatici. Questa attuazione risulta ormai improcrastinabile in considerazione del lungo tempo trascorso dall'entrata in vigore delle norme comunitarie e dell'imminente avvio della fase operativa conseguente all'avvenuta definizione di ben sei accordi tra l'UE e altrettanti Paesi tropicali, dai quali anche l'Italia importa legno e semilavorati.

Il terzo regolamento (UE) n. 995/2010 (*Timber Regulation*), stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti derivati sul mercato interno, completando lo spettro d'azione del già descritto regolamento FLEGT, con l'obiettivo di contrastare il disboscamento e il conseguente commercio di legname illegale proveniente da qualsiasi parte del mondo, incluso lo stesso territorio della UE.

Il fulcro di questo regolamento è rappresentato dall'adozione di un sistema di dovuta diligenza da parte degli operatori commerciali, eventualmente supportati da enti terzi, detti organismi di controllo che devono adottare tutte le misure necessarie ad accertare la legalità delle partite di legno e derivati da commercializzare. Ai trasgressori saranno applicate sanzioni commisurate al danno ambientale ed economico causato dal commercio di legno illegale, fino alla confisca di intere partite merceologiche e alla sospensione delle licenze commerciali.

Responsabili finali dell'attuazione del regolamento negli Stati membri sono le autorità competenti nazionali. L'Italia ha designato quale autorità competente il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali che si avvale del Corpo forestale dello Stato per l'effettuazione dei controlli previsti dai due citati regolamenti.

A tal fine, si prevedono anche sanzioni amministrative commisurate al danno ambientale ed economico derivante dalla viola-

zione, per la cui valutazione ci si riferirà ad un parametro oggettivo, ossia il valore commerciale relativo al peso delle merci illegali, che saranno comunque confiscate. La massima sanzione pecuniaria amministrativa - da applicare in casi eccezionali - è fissata in un milione di euro, somma di per sé elevata, pur rappresentando appena il 10 per cento del valore di mercato di una ipotetica (particolarmente grande) fornitura di legno di pregio effettuata in violazione dei regolamenti citati. In ogni caso si prevede che le merci illegali siano sottoposte anche a confisca.

In base alle conoscenze acquisite nell'ambito dei gruppi di lavoro *ad hoc* della UE, questi indirizzi sanzionatori risultano in linea con quelli di altri Stati membri. Ciò anche al fine di conseguire un'applicazione uniforme dei due regolamenti nel territorio UE, secondo lo spirito delle stesse norme.

Si prevede anche l'istituzione di un registro obbligatorio degli operatori che consenta l'effettuazione di una corretta analisi del rischio di commercializzare legno illegale e la conseguente estrazione del campione di soggetti da controllare.

Si evidenzia che la mancata attuazione del regolamento con un organico provvedimento di normazione primaria, rischia di paralizzare completamente il macrosistema legno nazionale, penalizzando in modo irreparabile sia gli addetti del settore industriale sia quelli della selvicoltura.

I principi direttivi proposti nella delega corrispondono agli impegni che è necessario affrontare per l'attuazione dei suddetti regolamenti comunitari e danno corso a specifiche previsioni demandate alla scelta degli Stati membri e che pertanto devono trovare normazione nell'ordinamento legislativo nazionale.

L'articolo 8 reca la delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi finalizzati al riordino e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché

alla previsione di nuove fattispecie sanzionatorie previste dalla normativa europea nei settori di riferimento.

A fronte di un contesto internazionale caratterizzato dall'aggravarsi di conflitti e da nuove forme di attività terroristiche si è avvertita l'esigenza di accentuare le azioni governative di controllo e restrizione nei confronti dei trasferimenti di materiali, tecnologie e servizi considerati di valenza strategica (in particolare, le armi ed i prodotti di duplice uso).

Tali azioni di intervento non sono riconducibili soltanto al concetto di tutela degli interessi di sicurezza nazionale - intesi nell'ampia accezione di natura politica, economica e militare - ma hanno acquistato un ruolo determinante nella più ampia tematica della sicurezza internazionale, le cui strategie contro i programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa sono sempre più affidate ai maggiori organismi internazionali - quali l'Unione europea, le Nazioni Unite - e ai regimi internazionali di non proliferazione. In tale contesto opera il sistema dei controlli all'esportazione dei prodotti a duplice uso, cui afferiscono tutti quei beni che, pur essendo realizzati per un utilizzo civile, hanno possibilità e potenzialità d'impiego nella costruzione di armi nucleari, chimiche, biologiche e missilistiche.

Il nostro Paese, così come gli altri Paesi aderenti ai cosiddetti «regimi internazionali di controllo delle esportazioni» (*Wassenaar Arrangement, Australia Group, Convenzione Internazionale per il bando delle Armi chimiche, Nuclear Suppliers Group e Missile Technology Control Regime*) sottopone ad un attento e capillare controllo le esportazioni di prodotti, tecnologie e *software* che possono avere un utilizzo proliferante.

Ulteriori settori d'intervento afferenti alla competenza dei beni duali riguardano la gestione degli embarghi commerciali e la repressione delle infrazioni doganali.

Le attuali verifiche si basano su un sistema organizzato a livello internazionale, dove elementi fondamentali risultano essere il coinvolgimento del maggior numero possibile di Paesi, lo scambio di informazioni (sulle destinazioni a rischio e sui prodotti da sottoporre a controllo) nonché sulla più ravvicinata armonizzazione europea delle procedure amministrative (autorizzazioni e controlli post-autorizzatori di arrivo a destino dei beni).

Il settore del controllo dei beni duali deve rispondere a due esigenze prioritarie: *a)* evitare la proliferazione delle armi di distruzione di massa; *b)* garantire alle nostre imprese la possibilità di mantenere flussi di esportazioni, nel rispetto degli impegni e delle normative nazionali ed internazionali vigenti.

Dopo che negli anni passati, e in particolare nel 2003, si era registrata un'intensa attività normativa nazionale, grazie alla quale il nostro Paese si era completamente ed efficacemente allineato, sul piano giuridico, alle disposizioni e agli orientamenti internazionali di riferimento, nel corso del 2009, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento (CE) n. 428/2009 del 5 maggio 2009, in sostituzione del regolamento (CE) n. 1334/2000, a decorrere dal 27 agosto 2009, si è avviata una specifica attività di studio ed elaborazione della normativa nazionale, per l'attuazione delle nuove disposizioni europee in tema di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione e del transito di beni a duplice uso.

L'esigenza di adottare uno o più decreti legislativi scaturisce proprio dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 428/2009, che istituisce un nuovo regime europeo di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. A tal proposito, le novità più rilevanti sono l'introduzione e la regolamentazione dell'attività di *broker-ing*/intermediazione e la previsione della fattispecie del transito di merci a duplice

uso. Inoltre, la continua e copiosa produzione normativa del legislatore UE in settori quali gli embarghi commerciali e le esportazioni di materiali proliferanti (quali ad esempio i recenti regolamenti relativi alle esportazioni dirette verso l'Iran) hanno fatto sì che risulti necessario adeguare rapidamente il sistema sanzionatorio nazionale alle nuove fattispecie ivi previste.

L'articolo 9 reca la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

Nell'ordinamento interno il quadro di riferimento è la disciplina dei fondi comuni di investimento, il cui ambito normativo primario è rappresentato dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (TUF), completato da un'ampia regolamentazione secondaria derivata o integrante il medesimo. L'articolo 66 della direttiva 2011/61/UE prevede che gli Stati membri si conformino alla medesima entro il 22 luglio 2013, ponendo in vigore, a decorrere dalla stessa data, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. La Commissione europea, in data 29 aprile 2009, ha presentato una proposta di direttiva sui «gestori di fondi d'investimento alternativi» (GEFIA). La direttiva è stata adottata l'8 giugno 2011. Coerentemente con i principi assunti dal Gruppo dei Venti (G-20) e con il programma d'azione della Commissione europea, la direttiva estende la regolamentazione e la supervisione sulla gestione collettiva del risparmio, allo scopo di vigilare sui rischi che i «fondi d'investimento alternativi» (FAI) – vale a dire i fondi diversi da quelli già regolati a livello comunitario (i «fondi armonizzati», cosiddetti UCITS ovvero OICVM, e i fondi pensione) – generano sugli investitori, le controparti e la stabilità finanziaria. I gestori di fondi d'investimento alternativi rap-

presentano volumi significativi di scambi sui mercati degli strumenti finanziari e possono risultare di notevole influenza sugli stessi mercati e sulle società in cui investono. Sebbene l'impatto dei GEFIA sui mercati in cui operano è in gran parte benefico, tuttavia essi possono contribuire a diffondere o ad amplificare i rischi in tutto il sistema finanziario. La direttiva fornisce un approccio uniforme ai rischi connessi a tali operatività e al loro impatto sugli investitori e sui mercati nell'Unione. L'esigenza di affrontare detti rischi tenendo conto della vasta gamma di strategie e tecniche d'investimento utilizzate implica che l'ambito di applicazione della direttiva sia molto ampio e ricomprenda i gestori di *hedge fund*, di fondi immobiliari e di fondi di *private equity*, con espressa esclusione dei fondi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (gli OICVM ovvero UCITS). La direttiva, che mira a creare un mercato interno per i GEFIA e un quadro regolamentare e di vigilanza armonizzato, prevede anche il cosiddetto «beneficio della commercializzazione transfrontaliera» (cosiddetto passaporto), in virtù del quale il gestore di fondi alternativi che sia autorizzato da uno Stato membro può commercializzare le quote dei propri fondi anche negli altri Stati membri, sebbene limitatamente ai soli «investitori professionali», dopo una semplice notificazione alle rispettive autorità di vigilanza. In tal guisa, si supera l'attuale regime che subordina l'attività all'autorizzazione di ciascuna autorità di vigilanza nazionale e la conseguente frammentazione del mercato europeo. La direttiva prevede inoltre che, dopo un periodo transitorio iniziale di tre anni dalla sua entrata in vigore, la commercializzazione transfrontaliera sia concessa anche ai fondi alternativi situati in Paesi terzi (i cosiddetti fondi *off-shore*). Il regime di vigilanza per i gestori di fondi alternativi comprende, oltre all'autorizzazione iniziale, il continuo rispetto da

parte dei medesimi dei requisiti di capitale e organizzativi (relativi al sistema di controllo dei rischi, al regime dell'esternalizzazione di attività, eccetera), delle regole di condotta (in materia, ad esempio, di prevenzione dei conflitti di interesse) e di estesi obblighi informativi nei confronti delle autorità di vigilanza. Specifici requisiti sono previsti, rispettivamente, per i fondi che fanno uso della leva finanziaria, tipicamente gli *hedge fund*, e per quelli che acquistano partecipazioni di controllo in società, tipicamente i fondi di *private equity*. La direttiva reca anche una specifica disciplina per i soggetti incaricati come depositari dei fondi e per una articolata configurazione dell'indipendenza della funzione di valutazione, esercitabile anche da una figura terza rispetto al gestore (il cosiddetto valutatore), responsabile di valutare le attività dei fondi.

Risulta necessario recepire il provvedimento comunitario nell'ordinamento interno per via legislativa. Trattati della normativa comunitaria vanno inseriti organicamente nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (TUF) confermando tra l'altro, ove opportuno, nell'impostazione delegificante dello stesso, gli ambiti regolamentari e il riparto di competenze delle autorità di vigilanza. L'intervento normativo apporterà modifiche ed integrazioni al TUF prevedendo anche, dove opportuno, il rinvio alla regolamentazione secondaria e l'attribuzione di competenze e poteri di vigilanza alle *authority* di settore. L'intervento consentirà che una società di gestione di fondi di investimento alternativi possa prestare i servizi previsti dalla direttiva, istituire e gestire i fondi comuni d'investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extra-comunitari e, viceversa, che una società di gestione non domestica possa istituire e gestire FAI in Italia. Si effettueranno le eventuali modifiche necessarie anche sulle norme del TUF riguardanti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, onde ga-

rantire che una società di gestione operante in Italia rispetti le norme italiane in materia di costituzione e funzionamento dei FAI e che la prestazione dei servizi da parte delle succursali avvenga nel rispetto delle regole di comportamento del TUF. La novella del TUF interesserà anche la disciplina dell'attività di depositario (banca depositaria) e della responsabilità di questo nei confronti della società di gestione e dei partecipanti al fondo. Introdurrà obblighi specifici per i casi di acquisto da parte dei GEFIA di partecipazioni rilevanti di controllo in emittenti e di società non quotate. Attuerà misure di tutela dell'investitore, sia per gli aspetti informativi sia per quelli concernenti l'offerta di quote. Infine, prevederà l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, in linea e nei limiti massimi previsti da quelle già stabilite nel TUF, per le violazioni delle regole dettate nei confronti dei GEFIA. La direttiva 2011/61/UE è una direttiva di armonizzazione minima, in quanto il regime armonizzato per i GEFIA coesiste, per un periodo di almeno tre anni, con i regimi nazionali degli Stati membri, nel rispetto di determinate condizioni minime di armonizzazione (*considerando* 4). Ad esempio, l'articolo 3 della direttiva, nel definire la disciplina derogatoria per i GEFIA al di sotto di una determinata soglia (cosiddetta *de minimis exemption*), fissa i requisiti minimi per tali GEFIA, senza pregiudizio di eventuali norme più rigorose adottate dagli Stati membri. Altro esempio è l'articolo 43 della direttiva sulla commercializzazione di FIA presso investitori al dettaglio. Come detto in precedenza, il passaporto del gestore assicura che un GEFIA UE autorizzato possa commercializzare quote o azioni dei FIA UE e non UE che gestisce presso gli investitori professionali dell'Unione, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Gli Stati membri, tuttavia, possono consentire ai GEFIA di commercializzare presso gli investitori al dettaglio sul loro territorio quote o azioni dei FIA che gestiscono ai sensi della diret-

tiva. In tali casi gli Stati membri possono imporre a carico del GEFIA o del FIA prescrizioni più rigorose di quelle applicabili ai FIA commercializzati presso investitori professionali. L'unica condizione minima richiesta è che gli Stati membri non impongano ai FIA UE stabiliti in un altro Stato membro e commercializzati su base transnazionale prescrizioni aggiuntive o più rigorose rispetto a quelle applicabili ai FIA commercializzati su base nazionale (articolo 43, paragrafo 1). In tale contesto è necessario mantenere ovvero, ove necessario, rafforzare le disposizioni vigenti nel nostro ordinamento che prevedono regole più stringenti per i fondi alternativi commercializzati presso investitori al dettaglio, al fine di tutelare risparmiatori e investitori e garantire la stabilità finanziaria.

Completano il presente disegno di legge gli allegati A, B e C.

Gli allegati A e B contengono l'elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo e, come per le precedenti leggi comunitarie, la differenza è data dall'*iter* di approvazione parzialmente diverso, dal momento che per le sole direttive contenute nell'allegato B è previsto l'esame degli schemi di decreto da parte delle competenti commissioni parlamentari.

L'allegato C reca le rettifiche alla direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto ed alle direttive di modifica di quest'ultima, per il cui recepimento l'articolo 6 del disegno di legge conferisce delega al Governo.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge di delegazione europea:

a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di

recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;

d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;

f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

In relazione a quanto richiesto alla lettera b), alla data del 31 dicembre 2012, risultano ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia 99 procedure d'infrazione.

Di queste, 82 riguardano casi di violazione del diritto dell'Unione (VDUE) e 17 attengono a mancata trasposizione di direttive nell'ordinamento italiano (MA).

Seguono tre prospetti riepilogativi delle procedure di infrazione attive, suddivise per stadio, per amministrazione prevalente e per settore<sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Si ritiene utile fornire un aggiornamento dei dati riferiti alle procedure di infrazione ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia, che alla data del 26 marzo 2013 risultano essere 97, di cui 81 casi di violazione del diritto dell'Unione (VDUE) e 16 di mancata trasposizione di direttive nell'ordinamento italiano (MA):

Suddivisione procedure per stadio:

Messa in mora Art. 258 TFUE 45

Messa in mora complementare Art. 258 TFUE 8

Parere motivato Art. 258 TFUE 20

Parere motivato complementare Art. 258 TFUE 2

<u>Classificazione per stadio</u>	<b>totale</b>	<b>VDUE</b>	<b>MA</b>
Lettere di messa in mora ex art 258 TFUE	<b>43</b>	29	14
Messe in mora complementari ex art 258 TFUE	<b>10</b>	9	1
Pareri motivati art ex 258 TFUE	<b>21</b>	19	2
Parere motivato complementare art ex 258 TFUE	<b>3</b>	3	-
Decisione di ricorso ex art. 258 TFUE	<b>3</b>	3	-
Ricorsi ex art. 258 TFUE	<b>5</b>	5	-
Sentenze ex art. 258 TFUE	<b>3</b>	3	-
Lettere di messa in mora ex art. 260 TFUE	<b>8</b>	8	-
Decisione ricorso ex art. 260 TFUE	<b>2</b>	2	-
Sentenze ex art. 260 TFUE	<b>1</b>	1	-
<b>Totale</b>	<b>99</b>	<b>82</b>	<b>17</b>

<u>Classificazione per amministrazione</u>	<b>totale</b>	<b>VDUE</b>	<b>MA</b>
Ministero ambiente	<b>22</b>	20	2
Ministero economia e finanze	<b>14</b>	12	2

Decisione ricorso Art. 258 TFUE	2 (una decisione di ricorso è stata sospesa il 7.09.12)
Ricorso Art. 258 TFUE	7
Sentenza Art. 258 TFUE	2
Messa in mora Art. 260 TFUE (già art. 228 TCE)	8
Decisione ricorso Art. 260 TFUE	2 (una decisione di ricorso è stata sospesa il 27.02.12)
Sentenza Art. 260 TFUE	1
<b>Totale</b>	<b>97</b>

Suddivisione delle procedure per materia:

Affari Economici e Finanziari	3
Affari Esteri	4
Affari Interni	2
Agricoltura	1
Ambiente	30
Appalti	7
Comunicazioni	2
Concorrenza e Aiuti di Stato	4
Energia	3
Fiscalità e Dogane	10
Giustizia	2
Lavoro e Affari Sociali	8
Libera circolazione dei capitali	1
Libera circolazione delle merci	3
Libera circolazione delle persone	3
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	2
Pesca	2
Salute	3
Trasporti	6
Tutela dei consumatori	1
<b>Totale</b>	<b>97</b>

<b><u>Classificazione per amministrazione</u></b>	<b>totale</b>	<b>VDUE</b>	<b>MA</b>	
Ministero della salute	8	4	4	
Ministero sviluppo economico	11	9	2	
Ministero infrastrutture e trasporti	11	7	4	
Ministero lavoro e politiche sociali	8	7	1	
Ministero politiche agricole	4	3	1	
Ministero interno	3	2	1	
Ministero giustizia	3	3	-	
Ministero affari esteri	2	2	-	
Ministero istruzione, università e ricerca	3	3	-	
Dipartimento per gli Affari regionali, turismo e sport	4	4	-	
Pubblica amministrazione e semplificazione	2	2	-	
Regioni e altri enti locali	8	8	-	
	Totale	99	82	17
<b><u>Classificazione per settore</u></b>	<b>totale</b>	<b>VDUE</b>	<b>MA</b>	
Affari economici e finanziari	3	1	2	
Affari esteri	4	4		
Affari interni	2	1	1	
Agricoltura	2	1	1	
Ambiente	26	24	2	
Appalti	7	7		
Comunicazioni	2	2		
Concorrenza e aiuti di stato	4	4		
Energia	3	1	2	
Fiscalità e dogane	11	11		
Giustizia	2	2		
Lavoro e affari sociali	9	8	1	
Libera circolazione dei capitali	1	1		
Libera circolazione delle merci	3	3		
Libera circolazione delle persone	3	3		
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	2	2		
Pesca	2	2		
Salute	5	1	4	
Trasporti	7	3	4	
Tutela dei consumatori	1	1		
	Totale	99	82	17

Con riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, si segnala che nel 2012, la Repubblica italiana è stata condannata nella causa C-496/09 (CFL), con sentenza *ex* articolo 260 TFUE del 17 novembre 2012, per non aver ottemperato all'obbligo di recuperare gli aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, giudicati illegali e incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, 2000/128/CE. La Repubblica italiana è stata, per la prima volta, condannata a versare alla Commissione europea una somma forfettaria di euro 30 milioni, a titolo di sanzione.

Nello stesso periodo di riferimento, la Corte di giustizia ha emanato altre tre sentenze di condanna *ex* articolo 258 TFUE a carico della Repubblica italiana. Si tratta delle seguenti cause:

- causa C-565/10 relativa alla procedura di infrazione 2004/2034 (acque reflue urbane). In particolare, con sentenza del 19 luglio 2012, l'Italia è stata condannata a prendere le disposizioni necessarie affinché tutti gli agglomerati urbani, aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all'articolo 3 della direttiva 91/271/CEE (più di una cinquantina di agglomerati ne sono privi), garantendo altresì che le acque reflue urbane confluenti in reti fognarie siano sottoposte ai trattamenti previsti dall'articolo 5 della suddetta direttiva e che la progettazione, la costruzione, la gestione e la manu-

tenzione degli impianti di trattamento delle stesse siano conformi ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271/CEE, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008;

- causa C-423/08 relativa alla procedura di infrazione 2005/2117. In particolare, con sentenza del 17 giugno 2010, l'Italia è stata condannata per non aver osservato i termini per l'iscrizione delle risorse proprie comunitarie in caso di riscossione a posteriori e per aver versato tardivamente tali risorse. La sentenza è stata ottemperata nel corso del gennaio del 2013 e la procedura è stata archiviata il 24 gennaio 2013;

- causa C-379/10 relativa alla procedura di infrazione 2009/2230 (responsabilità civile magistrati). In particolare, con sentenza del 24 novembre 2011, la Repubblica italiana è stata condannata poiché ha escluso qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall'organo giurisdizionale medesimo ed ha limitato tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave.

Per quanto riguarda la lettera *c*), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive - pubblicate negli anni 2011 e 2012 - da attuare con decreto ministeriale e non ancora attuate alla data del 31 dicembre 2012<sup>(2)</sup>:

<sup>(2)</sup> Si ritiene utile segnalare che, successivamente alla data del 31 dicembre 2012, sono state attuate in via amministrativa le seguenti direttive pubblicate nella G.U.U.E. negli anni 2011 e 2012, delle quali comunque si dà compiutamente conto nella relazione illustrativa che sarà allegata alla prossima legge di delegazione europea:

1) Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili - Ministero Ambiente (*D.M. 03/10/12, G.U. 01/02/13, n. 27*);

2) Direttiva 2011/75/UE della Commissione, del 2 settembre 2011, recante modifica della Direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini SEE) - Ministero Infrastrutture e Trasporti (*D.M. 27/12/12, G.U. 25/02/13, n. 47*);

3) Direttiva 2011/84/UE del Consiglio, del 20 settembre 2011, che modifica la Direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III (Testo rilevante ai fini SEE) -

Ministero Salute (*D.M. 05/11/12, G.U. 26/01/13, n. 22*)

4) Direttiva 2012/2/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame (II) e il carbonato basico di rame come principi attivi nell'allegato I della Direttiva (Testo rilevante ai fini SEE) - Ministero Salute (*D.M. 26/10/12, G.U. 25/01/13, n. 21*)

5) Direttiva 2012/3/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bendiocarb come principio attivo nell'allegato I della Direttiva (Testo rilevante ai fini SEE) - Ministero Salute (*D.M. 26/10/12, G.U. 26/01/13, n. 22*)

6) Direttiva 2012/7/UE della Commissione, del 2 marzo 2012, che modifica l'allegato II, parte III, della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini SEE) - Ministero dello Sviluppo economico (*D.M. 18/05/12, G.U. 26/7/2012, n. 173*)

7) Direttiva 2012/14/UE della Commissione, dell'8 maggio 2012, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metil nonil chetone come principio attivo nell'allegato I della Direttiva (Testo rilevante ai fini SEE) - Ministero Salute (*D.M. 26/10/12, G.U. 24/01/2013, n. 20*)

8) Direttiva 2012/15/UE della Commissione, dell'8 maggio 2012, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'estratto di margosa come principio attivo nell'allegato I della Direttiva (Testo rilevante ai fini SEE) - Ministero Salute (*D.M. 26/10/12, G.U. 26/01/13, n. 22*)

9) Direttiva 2012/16/UE della Commissione, del 10 maggio 2012, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acido cloridrico come principio attivo nell'allegato I della Direttiva (Testo rilevante ai fini SEE) - Ministero Salute (*D.M. 26/10/12, G.U. 25/01/13, n. 21*)

10) Direttiva 2012/20/UE della Commissione, del 6 luglio 2012, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il flufenoxuron come principio attivo del tipo di prodotto 8 nell'allegato I della Direttiva (Testo rilevante ai fini SEE) - Ministero Salute (*D.M. 26/10/12, G.U. 24/01/13, n. 20*)

11) Direttiva 2012/22/UE della Commissione, del 22 agosto 2012, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il carbonato di didecildimetilammonio come principio attivo nell'allegato I della Direttiva (Testo rilevante ai fini SEE) - Ministero Salute (*D.M. 12/12/12, G.U. 20/02/13, n. 43*)

12) Direttiva di esecuzione 2012/31/UE della Commissione, del 25 ottobre 2012, che modifica l'allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle specie ittiche sensibili a setticemia emorragica virale e la soppressione della registrazione di sindrome ulcerativa epizootica (Testo rilevante ai fini SEE) - Ministero Salute (*D.M. 27/12/2012, G.U. 8/3/2013, n. 57*)

13) Direttiva 2012/45/UE della Commissione, del 3 dicembre 2012, che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (Testo rilevante ai fini SEE) - Ministero Infrastrutture e Trasporti (*D.M. 21/1/2013, G.U. 13/3/2013, n. 61*)

14) Direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, che modifica l'allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l'aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (testo rilevante ai fini del SEE) - Banca d'Italia (Provvedimento del 28 marzo 2013)

<b>Direttiva</b>	<b>P.A. competente</b>	<b>termine di recepimento</b>
<b>Direttiva 2009/42/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (rifusione)	Ministero Infrastrutture e Trasporti	senza termine
<b>Direttiva 2010/79/UE</b> della Commissione, del 19 novembre 2010, sull'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili	Ministero Ambiente	10/06/12
<b>Direttiva 2011/75/UE</b> della Commissione, del 2 settembre 2011, recante modifica della Direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini SEE)	Ministero Infrastrutture e Trasporti	05/10/12
<b>Direttiva 2011/84/UE</b> del Consiglio, del 20 settembre 2011, che modifica la Direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III (Testo rilevante ai fini SEE)	Ministero Salute	30/10/12
<b>Direttiva 2011/90/UE</b> della Commissione, del 14 novembre 2011, che modifica l'allegato I, parte II, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l'aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (Testo rilevante ai fini SEE)	Banca d'Italia	31/12/12

---

<b>Direttiva di esecuzione 2012/1/UE</b> della Commissione, del 6 gennaio 2012, che modifica l'allegato I della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte dalla coltura di <i>Oryza sativa</i> (Testo rilevante ai fini SEE)	Ministero Politiche Agricole	31/05/12
<b>Direttiva 2012/2/UE</b> della Commissione, del 9 febbraio 2012, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'ossido di rame (II), l'idrossido di rame (II) e il carbonato basico di rame come principi attivi nell'allegato I della Direttiva (Testo rilevante ai fini SEE)	Ministero Salute	31/01/13
<b>Direttiva 2012/3/UE</b> della Commissione, del 9 febbraio 2012, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bendiocarb come principio attivo nell'allegato I della Direttiva (Testo rilevante ai fini SEE)	Ministero Salute	31/01/13
<b>Direttiva di esecuzione 2012/8/UE</b> della Commissione, del 2 marzo 2012, che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (Testo rilevante ai fini SEE)	Ministero Politiche Agricole	30/09/2012
<b>Direttiva 2012/14/UE</b> della Commissione, dell'8 maggio 2012, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metil nonil chetone come principio attivo nell'allegato I della Direttiva (Testo rilevante ai fini SEE)	Ministero Salute	30/04/13
<b>Direttiva 2012/15/UE</b> della Commissione, dell'8 maggio 2012, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'estratto di margosa come principio attivo nell'allegato I della Direttiva (Testo rilevante ai fini SEE)	Ministero Salute	30/04/13
<b>Direttiva 2012/16/UE</b> della Commissione, del 10 maggio 2012, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acido cloridrico come principio attivo nell'allegato I della Direttiva (Testo rilevante ai fini SEE)	Ministero Salute	30/04/13

---

<b>Direttiva 2012/20/UE</b> della Commissione, del 6 luglio 2012, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il flufenoxuron come principio attivo del tipo di prodotto 8 nell'allegato I della Direttiva (Testo rilevante ai fini SEE)	Ministero Salute	31/01/13
<b>Direttiva di esecuzione 2012/21/UE</b> della Commissione, del 2 agosto 2012, che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini SEE)	Ministero Salute e Ministero dello sviluppo economico	01/03/13
<b>Direttiva 2012/22/UE</b> della Commissione, del 22 agosto 2012, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il carbonato di didecildimetilammonio come principio attivo nell'allegato I della Direttiva (Testo rilevante ai fini SEE)	Ministero Salute	31/01/13
<b>Direttiva 2012/24/UE</b> della Commissione, dell'8 ottobre 2012, che modifica, al fine di adeguarne le disposizioni tecniche, la direttiva 86/297/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori ed alla relativa protezione (Testo rilevante ai fini SEE)	Ministero Infrastrutture e Trasporti	31/10/13
<b>Direttiva di esecuzione 2012/25/UE</b> della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (Testo rilevante ai fini SEE)	Ministero Salute	10/04/14
<b>Direttiva di esecuzione 2012/31/UE</b> della Commissione, del 25 ottobre 2012, che modifica l'allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle specie ittiche sensibili a setticemia emorragica virale e la soppressione della registrazione di sindrome ulcerativa epizootica (Testo rilevante ai fini SEE)	Ministero Salute	01/01/13
<b>Direttiva 2012/32/UE</b> della Commissione, del 25 ottobre 2012, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini SEE)	Ministero Infrastrutture e Trasporti	30/11/13

<p><b>Direttiva di esecuzione 2012/37/UE</b> della Commissione, del 22 novembre 2012, che modifica taluni allegati delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono soddisfare le sementi di <i>Galega orientalis</i> Lam., il peso massimo di un lotto di sementi di alcune specie di piante foraggere e le dimensioni del campione di <i>Sorghum</i> spp. (Testo rilevante ai fini del SEE)</p>	<p>Ministero Politiche Agricole</p>	<p>31/12/13</p>
<p><b>Direttiva 2012/38/UE</b> della Commissione, del 23 novembre 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cis-Tricos-9-ene come principio attivo nell'allegato I della direttiva. (Testo rilevante ai fini del SEE)</p>	<p>Ministero Salute</p>	<p>30/09/13</p>
<p><b>Direttiva 2012/40/UE</b> della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica l'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (Testo rilevante ai fini del SEE)</p>	<p>Ministero Salute</p>	<p>31/03/13</p>
<p><b>Direttiva 2012/41/UE</b> della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l'inclusione del principio attivo acido nonanotico nell'allegato I al tipo di prodotto 2 (Testo rilevante ai fini del SEE)</p>	<p>Ministero Salute</p>	<p>30/09/13</p>
<p><b>Direttiva 2012/42/UE</b> della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'acido cianidrico come principio attivo nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)</p>	<p>Ministero Salute</p>	<p>30/09/13</p>
<p><b>Direttiva 2012/43/UE</b> della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica di talune rubriche dell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)</p>	<p>Ministero Salute</p>	<p>31/03/13</p>
<p><b>Direttiva di esecuzione 2012/44/UE</b>, della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione, che stabiliscono modalità di applicazione dell'articolo 7 delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve verte l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi</p>	<p>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</p>	<p>31 dicembre 2013</p>

(Testo rilevante ai fini del SEE).

<b>Direttiva 2012/45/UE</b> della Commissione, del 3 dicembre 2012, che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (Testo rilevante ai fini SEE)	Ministero Infrastrutture e Trasporti	30/06/13
<b>Direttiva 2012/47/UE</b> della Commissione, del 14 dicembre 2012, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini SEE)	Ministero della Difesa	20/03/13
<b>Direttiva delegata 2012/50/UE</b> della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo (Testo rilevante ai fini SEE)	Ministero Salute	02/01/13
<b>Direttiva delegata 2012/51/UE</b> della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio (Testo rilevante ai fini SEE)	Ministero Salute	02/01/13

Si rappresenta che la direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umane, sarà recepita mediante regolamento di cui all'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85.

Di seguito si fornisce l'elenco delle direttive che risultano essere state attuate in via amministrativa nel corso degli anni 2011-2012.

nr.	Direttiva	scadenza	P.A. competente	recepimento
1	<b>Direttiva 2008/47/CE</b> della Commissione, dell'8 aprile 2008, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (Testo rilevante ai fini del SEE)	29/10/09	Ministero Salute	D.M. 25/02/2011 G.U. 27/05/2011 n. 122
2	<b>Direttiva 2008/112/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, Art. 2	01/04/10	Ministero dello Sviluppo economico	D.M. 10/12/2010 G.U. 15/2/2011 n. 37
3	<b>Direttiva 2008/112/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele	01/04/10	Ministero Salute	D.M. 23/3/2011 G.U. 28/3/2011 n. 71
4	<b>Direttiva 2009/27/CE</b> della Commissione, del 7 aprile 2009, che modifica taluni allegati della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio (	31/12/10	Banca d'Italia	Provvedimento della Banca d'Italia del 18/2/2011 G.U. 10/3/2011 n. 57
5	<b>Direttiva 2009/34/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione)	18/05/10	Ministero dello Sviluppo economico	D.M. 4/3/2011 G.U. 19/5/2011 n. 115
6	<b>Direttiva 2009/83/CE</b> della Commissione, del 27 luglio 2009, che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio	31/10/10	Banca d'Italia	Provvedimento della Banca d'Italia del 18/2/2011 G.U. 10/3/2011 n. 57

nr.	Direttiva	scadenza	P.A. competente	recepimento
7	<b>Direttiva 2009/92/CE</b> della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della direttiva	30/06/10	Ministero Salute	D.M. 14/4/2011 G.U. 5/9/2011 n. 206
8	<b>Direttiva 2009/93/CE</b> della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'alfacloraloso come principio attivo nell'allegato I della direttiva	30/06/10	Ministero Salute	D.M. 14/4/2011 G.U. 5/9/2011 n. 206
9	<b>Direttiva 2009/106/CE</b> della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana	01/01/11	Ministero dello Sviluppo economico	D.M. 11/3/2011 G.U. 5/4/2011 n. 78
10	<b>Direttiva 2009/149/CE</b> della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti	18/06/10	Ministero Infrastrutture e Trasporti	D.M. 10/9/2010 G.U. 11/2/2011 n. 34
11	<b>Direttiva 2009/159/UE</b> della Commissione, del 16 dicembre 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico	31/12/09	Ministero Salute	D.M. 08/10/2010 G.U. 17/1/2011 n. 12
12	<b>Direttiva 2009/161/UE</b> della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione	18/12/11	Ministero Salute	D.M. 6/8/2012 G.U. 6/9/2012 n. 208
13	<b>Direttiva 2010/3/UE</b> della Commissione, del 10 febbraio 2010, che modifica gli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico	01/09/10	Ministero Salute	D.M. 17/12/2010 G.U. 4/3/2011 n. 52
14	<b>Direttiva 2010/4/UE</b> della Commissione, dell'8 febbraio 2010, che modifica l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico	01/09/10	Ministero Salute	D.M. 25/1/2011 G.U. 28/4/2011 n. 97

nr.	Direttiva	scadenza	P.A. competente	recepimento
15	Direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acroleina come principio attivo nell'allegato I della direttiva	31/08/10	Ministero Salute	D.M. 5/7/2011 G.U. 5/01/2012 n. 4
16	Direttiva 2010/6/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda mercurio, gossipolo libero, nitriti e Mowrah, Bassia, Madhuca	01/11/10	Ministero Salute	D.M. 3/12/2010 G.U. 5/1/2011 n. 3
17	Direttiva 2010/7/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fosforo di magnesio che rilascia fosfina come principio attivo nell'allegato I della direttiva	31/01/11	Ministero Salute	D.M. 24/2/2011 G.U. 30/6/2011 n. 150
18	Direttiva 2010/8/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il warfarin sodico come principio attivo nell'allegato I della direttiva	31/01/11	Ministero Salute	D.M. 24/2/2011 G.U. 30/6/2011 n. 150
19	Direttiva 2010/9/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di estendere l'inclusione nell'allegato I della direttiva del principio attivo fosforo d'alluminio che rilascia fosfina al tipo di prodotto 18 definito nell'allegato V	31/01/11	Ministero Salute	D.M. 24/2/2011 G.U. 30/6/2011 n. 150
20	Direttiva 2010/10/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il brodifacum come principio attivo nell'allegato I della direttiva	31/01/11	Ministero Salute	D.M. 24/2/2011 G.U. 30/6/2011 n. 150
21	Direttiva 2010/11/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il warfarin come principio attivo nell'allegato I della direttiva	31/01/11	Ministero Salute	D.M. 24/2/2011 G.U. 11/7/2011 n. 159

nr.	Direttiva	scadenza	P.A. competente	recepimento
22	<b>Direttiva 2010/14/UE</b> della Commissione, del 3 marzo 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva heptamaloxylglucan	30/11/10	Ministero Salute	D.M. 12/11/2010 G.U. 28/1/2011 n. 22
23	<b>Direttiva 2010/15/UE</b> della Commissione, dell'8 marzo 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluopicolide	30/11/10	Ministero Salute	D.M. 18/11/2010 G.U. 16/2/2011 n. 38
24	<b> Rettifica della direttiva 2010/17/UE</b> della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva malathion ( G U L 60 del 10.3.2010)	30/09/10	Ministero Salute	D.M. 12/11/2010 G.U. 28/01/2011 n. 22
25	<b>Direttiva 2010/17/UE</b> della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva malathion (1)	30/09/10	Ministero Salute	D.M. 12/11/2010 G.U. 28/1/2011 n. 22
26	<b>Direttiva 2010/21/UE</b> della Commissione, del 12 marzo 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative a clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid	31/10/10	Ministero Salute	D.M. 15/10/2010 G.U. 17/1/2011 n. 12
27	<b>Direttiva 2010/25/UE</b> della Commissione, del 18 marzo 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen	31/01/11	Ministero Salute	D.M. 18/11/2010 G.U. 16/2/2011 n. 38
28	<b>Direttiva 2010/26/UE</b> della Commissione, del 31 marzo 2010, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali	01/04/11	Ministero Infrastrutture e Trasporti	D.M. 3/3/2011 G.U. 28/5/2011 n. 123
29	<b>Direttiva 2010/27/UE</b> della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva triflumizolo	30/11/10	Ministero Salute	D.M. 30/12/2010 G.U. 4/3/2011 n. 52

nr.	Direttiva	scadenza	P.A. competente	recepimento
30	Direttiva 2010/28/UE della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metalaxil	31/12/10	Ministero Salute	D.M. 30/12/2010 G.U. 8/3/2011 n. 55
31	Direttiva 2010/29/UE della Commissione, del 27 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flonicamid (IKI-220)	28/02/11	Ministero Salute	D.M. 30/12/2010 G.U. 21/3/2011 n. 65
32	Direttiva 2010/38/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile (Testo rilevante ai fini del SEE)	28/02/11	Ministero Salute	D.M. 30/12/2010 G.U. 21/3/2011 n. 65
33	Direttiva 2010/39/UE della Commissione, del 22 giugno 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen	31/12/10	Ministero Salute	D.M. 30/12/2010 G.U. 4/3/2011 n. 52
34	Direttiva 2010/42/UE della Commissione del 28 giugno 2010 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva FEN 560 (semi di fieno greco in polvere) (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/04/11	Ministero Salute	D.M. 30/12/2010 G.U. 24/3/2011 n. 68
35	Direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1o luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/06/11	Ministero Economia e Finanze	Deliberazione Consob n. 18210 del 9/5/2012 Provvedimento della Banca d'Italia del 8/5/2010 Provvedimento della Banca d'Italia del 9/5/2012 Comunicato della Banca d'Italia 8/5/2012 G.U. 15/5/2012 n. 112
36	Direttiva 2010/44/UE della Commissione del 1o luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla	30/06/11	Ministero Economia e Finanze	Deliberazione Consob n. 18210 del 9/5/2012 Provvedimento della Banca d'Italia del 8/5/2010

nr.	Direttiva	scadenza	P.A. competente	recepimento
	procedura di notifica (Testo rilevante ai fini del SEE)			Provvedimento della Banca d'Italia del 9/5/2012 Comunicato della Banca d'Italia 8/5/2012 G.U. 15/5/2012 n. 112
37	<b>Direttiva 2010/46/UE</b> della Commissione del 2 luglio 2010 che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell'articolo 7 delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/12/10	Ministero Politiche Agricole	D.M. 19/10/2010 G.U. 18/1/2011 n. 13
38	<b>Direttiva 2010/48/UE</b> della Commissione, del 5 luglio 2010, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/12/11	Ministero Infrastrutture e Trasporti	D.M. 13/10/2011 G.U. 21/11/2011 n. 271
39	<b>Direttiva 2010/50/UE</b> della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il dazomet come principio attivo nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/07/11	Ministero Salute	D.M. 21/7/2011 G.U. 21/10/2011 n. 246
40	<b>Direttiva 2010/51/UE</b> della Commissione, dell'11 agosto 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il N,N-dietil-m-toluammide come principio attivo nell'allegato I di tale direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/07/11	Ministero Salute	D.M. 21/7/2011 G.U. 5/01/2012 n. 4
41	<b>Direttiva 2010/52/UE</b> della Commissione, dell'11 agosto 2010, che modifica, ai fini dell'adattamento delle rispettive disposizioni tecniche, la direttiva 76/763/CEE del Consiglio relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori	01/03/11	Ministero Infrastrutture e Trasporti	D.M. 7/4/2011 G.U. 30/5/2011 n. 124

nr.	Direttiva	scadenza	P.A. competente	recepimento
	agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)			
42	<b>Direttiva 2010/54/UE</b> della Commissione, del 20 agosto 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione dell'azimsulfuron come sostanza attiva (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/01/12	Ministero Salute	D.M. 18/3/2011 G.U. 11/5/2011 n. 108
43	<b>Direttiva 2010/55/UE</b> della Commissione, del 20 agosto 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione della sostanza attiva azossistrobina (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/01/12	Ministero Salute	D.M. 18/3/2011 G.U. 11/5/2011 n. 108
44	<b>Direttiva 2010/56/UE</b> della Commissione, del 20 agosto 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione della sostanza attiva proesadione (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/01/12	Ministero Salute	D.M. 18/3/2011 G.U. 11/5/2011 n. 108
45	<b>Direttiva 2010/57/UE</b> della Commissione, del 26 agosto 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione della sostanza attiva imazalil (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/01/12	Ministero Salute	D.M. 18/3/2011 G.U. 12/5/2011 n. 109
46	<b>Direttiva 2010/58/UE</b> della Commissione, del 23 agosto 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva iprodione (Testo rilevante ai fini del SEE)	24/12/10	Ministero Salute	D.M. 24/2/2011 G.U. 30/5/2011 n. 124
47	<b>Direttiva 2010/59/UE</b> della Commissione, del 26 agosto 2010, che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (Testo rilevante ai fini del SEE)	15/09/11	Ministero Salute	D.M. 4/8/2011 n. 158 G.U. 27/9/2011 n. 225.
48	<b>Direttiva 2010/61/UE</b> della Commissione, del 2 settembre 2010, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/06/11	Ministero Infrastrutture e Trasporti	D.M. 3/1/2011 G.U. 17/2/2011 n. 39

nr.	Direttiva	scadenza	P.A. competente	recepimento
49	<b>Direttiva 2010/62/UE</b> della Commissione, dell'8 settembre 2010, che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali (Testo rilevante ai fini del SEE)	29/09/11	Ministero Infrastrutture e Trasporti	D.M. 20/2/2012 G.U. 12/4/2012 n. 86
50	<b>Direttiva 2010/67/UE</b> della Commissione, del 20 ottobre 2010, che modifica la direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici negli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/03/11	Ministero Salute	D.M. 07/04/2011 G.U. 17/5/2011 n. 113
51	<b>Direttiva 2010/68/UE</b> della Commissione, del 22 ottobre 2010, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE)	10/12/11	Ministero Infrastrutture e Trasporti	D.M. 18/4/2012 G.U. 20/6/2012 n. 142
52	<b>Direttiva 2010/69/UE</b> della Commissione, del 22 ottobre 2010, che modifica gli allegati della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/03/11	Ministero Salute	D.M. 7/4/2011 G.U. 18/5/2011 n. 114
53	<b>Direttiva 2010/70/UE</b> della Commissione, del 28 ottobre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/12/10	Ministero Salute	D.M. 30/12/2010 G.U. 21/3/2011 n. 65
54	<b>Direttiva 2010/71/UE</b> della Commissione, del 4 novembre 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metofluthrin come principio attivo nel relativo allegato I (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/04/11	Ministero Salute	D.M. 9/6/2011 G.U. 21/10/2011 n. 246
55	<b>Direttiva 2010/72/UE</b> della Commissione, del 4 novembre 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere lo spinosad come principio attivo nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/10/11	Ministero Salute	D.M. 11/11/2011 G.U. 16/01/2012 n. 12

nr.	Direttiva	scadenza	P.A. competente	recepimento
56	<b>Direttiva 2010/74/UE</b> della Commissione, del 9 novembre 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l'iscrizione del principio attivo biossido di carbonio nell'allegato I al tipo di prodotto 18 (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/10/11	Ministero Salute	D.M. 11/11/2011 G.U. 16/01/2012 n. 12
57	<b>Direttiva 2010/77/UE</b> della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le scadenze dell'iscrizione di determinate sostanze attive nell'allegato (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/03/11	Ministero Salute	D.M. 30/12/2010 G.U. 4/3/2011 n. 52
58	<b>Direttiva 2010/80/UE</b> della Commissione, del 22 novembre 2010, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/06/11	Ministero della Difesa	D.Lgs. 22/6/2012 n. 105 G.U. 21/7/2012 n. 169
59	<b>Direttiva 2010/81/UE</b> della Commissione, del 25 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva 2-Fenilfenol ((Testo rilevante ai fini del SEE)	31/12/10	Ministero Salute	D.M. 30/12/2010 G.U. 4/3/2011 n. 52
60	<b>Direttiva 2010/82/UE</b> della Commissione, del 29 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'impiego della sostanza attiva tetraconazolo (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/03/11	Ministero Salute	D.M. 30/12/2010 G.U. 4/3/2011 n. 52
61	<b>Direttiva 2010/83/UE</b> della Commissione, del 30 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva napropamide (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/06/11	Ministero Salute	D.M. 14/04/2011 G.U. 29/06/2011 n. 149
62	<b>Direttiva 2010/85/UE</b> della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il fosforo di zinco come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/10/11	Ministero Salute	D.M. 16/2/2011 G.U. 8/4/2011 n. 81
63	<b>Direttiva 2010/86/UE</b> della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva haloxyfop-P (Testo	30/06/11	Ministero Salute	D.M. 16/2/2011 G.U. 22/3/2011 n. 66.

nr.	Direttiva	scadenza	P.A. competente	recepimento
	rilevante ai fini del SEE)			
64	<b>Direttiva 2010/87/UE</b> della Commissione, del 3 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il fenbuconazolo come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/10/11	Ministero Salute	D.M. 16/2/2011 G.U. 24/3/2011 n. 68.
65	<b>Direttiva 2010/89/UE</b> della Commissione, del 6 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva quinmerac e che modifica la decisione 2008/934/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/10/11	Ministero Salute	D.M. 24/2/2011 G.U. 30/5/2011 n. 124
66	<b>Rettifica della direttiva 2010/89/UE</b> della Commissione, del 6 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva quinmerac e che modifica la decisione 2008/934/CE (GU L 320 del 7.12.2010)	senza termine	Ministero Salute	D.M. 24/2/2011 G.U. 30/5/2011 n. 124
67	<b>Direttiva 2010/90/UE</b> della Commissione, del 7 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva piridaben e che modifica la decisione 2008/934/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/10/11	Ministero Salute	D.M. 16/2/2011 G.U. 23/3/2011 n. 67
68	<b>Direttiva 2010/91/EU</b> della Commissione, del 10 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metosulam e che modifica la decisione 2008/934/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/10/10	Ministero Salute	D.M. 16/2/2011 G.U. 8/4/2011 n. 81
69	<b>Direttiva 2010/92/UE</b> della Commissione, del 21 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva bromuconazolo (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/06/11	Ministero Salute	D.M. 24/2/2011 G.U. 30/5/2011 n. 124
70	<b>Direttiva 2011/1/UE</b> della Commissione, del 3 gennaio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della 6-benziladenina come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 24/2/2011 G.U. 30/5/2011 n. 124

nr.	Direttiva	scadenza	P.A. competente	recepimento
71	Direttiva 2011/2/UE della Commissione, del 7 gennaio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il miclobutanil come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 24/2/2011 G.U. 30/5/2011 n. 124
72	Direttiva 2011/3/UE della Commissione, del 17 gennaio 2011, recante modifica della direttiva 2008/128/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (Testo rilevante ai fini del SEE)	01/09/11	Ministero Salute	D.M. 07/04/2011 G.U. 17/5/2011 n. 113
73	Direttiva 2011/4/UE della Commissione, del 20 gennaio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il ciclossidim come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 18/3/2011 G.U. 24/5/2011 n. 119
74	Direttiva 2011/5/UE della Commissione, del 20 gennaio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva imexazol e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 18/3/2011 G.U. 11/5/2011 n. 108
75	Direttiva 2011/6/UE della Commissione, del 20 gennaio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva buprofezin (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/07/11	Ministero Salute	D.M. 18/3/2011 G.U. 12/5/2011 n. 109
76	Direttiva 2011/8/UE della Commissione, del 28 gennaio 2011, che modifica la direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni d'impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica (Testo rilevante ai fini del SEE)	15/02/11	Ministero Salute	D.M. 16/2/2011 G.U. 18/3/2011 n. 63
77	Direttiva 2011/9/UE della Commissione, del 1o febbraio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere la dodina come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 18/3/2011 G.U. 11/5/2011 n. 108
78	Direttiva 2011/10/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bifentrin come principio attivo nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/01/12	Ministero Salute	D.M. 19/4/2012 G.U. 14/7/2012 n. 163

nr.	Direttiva	scadenza	P.A. competente	recepimento
79	<b>Direttiva 2011/11/UE</b> della Commissione, dell'8 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile come principio attivo nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/01/12	Ministero Salute	D.M. 19/4/2012 G.U. 14/7/2012 n. 163
80	<b>Direttiva 2011/12/UE</b> della Commissione, dell'8 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fenoxicarb come principio attivo nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/01/12	Ministero Salute	D.M. 19/4/2012 G.U. 14/7/2012 n. 163
81	<b>Direttiva 2011/13/UE</b> della Commissione, dell'8 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acido nonanoico come principio attivo nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/01/12	Ministero Salute	D.M. 19/4/2012 G.U. 14/7/2012 n. 163
82	<b>Direttiva 2011/14/UE</b> della Commissione, del 24 febbraio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell'inserimento della sostanza attiva profoxydim (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/01/12	Ministero Salute	D.M. 14/04/2011 G.U. 29/06/2011 n. 149
83	<b>Direttiva 2011/15/UE</b> della Commissione, del 23 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE)	16/03/12	Ministero Infrastrutture e Trasporti	D.M. 23/7/2012 G.U. 17/9/2012 n. 217
84	<b>Direttiva 2011/18/UE</b> della Commissione, del 10 marzo 2011, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/12/11	Ministero Infrastrutture e Trasporti	D.M. 22/7/2011 G.U. 10/09/2011 n. 211
85	<b>Direttiva 2011/19/UE</b> della Commissione, del 2 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva tau-fluvalinato e che modifica la decisione 2008/934/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 21/4/2011 G.U. 30/8/2011 n. 201

nr.	Direttiva	scadenza	P.A. competente	recepimento
86	Direttiva 2011/20/UE della Commissione, del 2 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il fenoxycarb come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 21/4/2011 G.U. 30/8/2011 n. 201
87	Direttiva 2011/21/UE della Commissione, del 2 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva cletodim e che modifica la decisione 2008/934/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 21/4/2011 G.U. 30/8/2011 n. 201
88	Direttiva 2011/22/UE della Commissione, del 3 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva bispyribac (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/01/12	Ministero Salute	D.M. 21/4/2011 G.U. 30/8/2011 n. 201
89	Direttiva 2011/23/UE della Commissione, del 3 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva triflumuron (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 19/5/2011 G.U. 30/8/2011 n. 201
90	Direttiva 2011/25/UE della Commissione, del 3 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del bupirimate come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 21/4/2011 G.U. 30/8/2011 n. 201
91	Direttiva 2011/26/UE della Commissione, del 3 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il dietofencarb come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 21/4/2011 G.U. 30/8/2011 n. 201
92	Direttiva 2011/27/UE della Commissione, del 4 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva orizalin e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 21/4/2011 G.U. 30/8/2011 n. 201
93	Direttiva 2011/28/UE della Commissione, del 4 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione dell'acido indolilbutirrico come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione (Testo	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 19/5/2011 G.U. 30/8/2011 n. 201

nr.	Direttiva	scadenza	P.A. competente	recepimento
	rilevante ai fini del SEE)			
94	<b>Direttiva 2011/29/UE</b> della Commissione, del 7 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva etridiazolo e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 5/5/2011 G.U. 30/8/2011 n. 201
95	<b>Direttiva 2011/30/UE</b> della Commissione, del 7 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del fenbutatin ossido come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 5/5/2011 G.U. 30/8/2011 n. 201
96	<b>Direttiva 2011/31/UE</b> della Commissione, del 7 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza pirimifosmetile (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/10/11	Ministero Salute	D.M. 5/5/2011 G.U. 11/7/2011 n. 104
97	<b>Direttiva 2011/32/UE</b> della Commissione, dell'8 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva isoxaben e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 19/5/2011 G.U. 30/8/2011 n. 201
98	<b>Direttiva 2011/33/UE</b> della Commissione, dell'8 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il 1-decanolo come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 5/5/2011 G.U. 11/7/2011 n. 104
99	<b>Direttiva 2011/34/UE</b> della Commissione, dell'8 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il flurocloridone come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 5/5/2011 G.U. 11/7/2011 n. 104
100	<b>Direttiva 2011/37/UE</b> della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/12/11	Ministero Ambiente	D.M. 24/5/2012 G.U. 9/10/2012 n. 236

nr.	Direttiva	scadenza	P.A. competente	recepimento
101	<b>Direttiva di esecuzione 2011/38/UE</b> della Commissione, dell'11 aprile 2011, che modifica l'allegato V della direttiva 2004/33/CE per quanto riguarda i valori massimi del pH per i concentrati piastrinici alla fine del periodo massimo di conservazione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/06/11	Ministero Salute	D.M. 3/2/2012 G.U. 18/4/2012 n. 91
102	<b>Direttiva di esecuzione 2011/39/UE</b> della Commissione, dell'11 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fenazaquin e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 26/5/2011 G.U. 13/9/2011 n. 213
103	<b>Direttiva di esecuzione 2011/40/UE</b> della Commissione, dell'11 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva sintofen e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 26/5/2011 G.U. 3/10/2011 n. 213
104	<b>Direttiva di esecuzione 2011/41/UE</b> della Commissione, dell'11 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva dithianon e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 26/5/2011 G.U. 13/9/2011 n. 213
105	<b>Direttiva di esecuzione 2011/42/UE</b> della Commissione, dell'11 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flutriafol e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 26/5/2011 G.U. 13/9/2011 n. 213
106	<b>Direttiva di esecuzione 2011/43/UE</b> della Commissione, del 13 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione dello zolfo calcico come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 26/5/2011 G.U. 3/10/2011 n.230

nr.	Direttiva	scadenza	P.A. competente	recepimento
107	<b>Direttiva di esecuzione 2011/44/UE</b> della Commissione, del 13 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva azadiractina e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 26/5/2011 G.U. 3/10/2011 n. 230
108	<b>Direttiva di esecuzione 2011/45/UE</b> della Commissione, del 13 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva diclofop e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 26/5/2011 G.U. 3/10/2011 n.230
109	<b>Direttiva di esecuzione 2011/46/UE</b> della Commissione, del 14 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva exitiazox e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 26/5/2011 G.U. 3/10/2011 n.230
110	<b>Direttiva di esecuzione 2011/47/UE</b> della Commissione, del 15 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del solfato di alluminio come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 26/5/2011 G.U. 13/9/2011 n. 213
111	<b>Direttiva di esecuzione 2011/48/UE</b> della Commissione, del 15 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva bromadiolone e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 26/5/2011 G.U. 3/10/2011 n. 230
112	<b>Direttiva di esecuzione 2011/49/UE</b> della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva pencicuron e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 26/5/2011 G.U. 3/10/2011 n.230
113	<b>Direttiva di esecuzione 2011/50/UE</b> della Commissione, del 19 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva carbetamide e che modifica la decisione	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 9/6/2011 G.U. 13/9/2011 n. 213

nr.	Direttiva	scadenza	P.A. competente	recepimento
	2008/934/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)			
114	<b>Direttiva di esecuzione 2011/52/UE</b> della Commissione, del 20 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva carbossina e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 9/6/2011 G.U. 13/9/2011 n. 213
115	<b>Direttiva di esecuzione 2011/53/UE</b> della Commissione, del 20 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva dazomet e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 9/6/2011 G.U. 13/9/2011 n. 213
116	<b>Direttiva di esecuzione 2011/54/UE</b> della Commissione, del 20 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metaldeide e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 9/6/2011 G.U. 13/9/2011 n. 213
117	<b>Direttiva di esecuzione 2011/55/UE</b> della Commissione, del 26 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva paclobutrazol e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 9/6/2011 G.U. 13/9/2011 n. 213
118	<b>Direttiva di esecuzione 2011/56/UE</b> della Commissione, del 27 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva ciproconazolo e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 9/6/2011 G.U. 13/9/2011 n. 213
119	<b>Direttiva di esecuzione 2011/57/UE</b> della Commissione, del 27 aprile 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluometuron e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 9/6/2011 G.U. 13/9/2011 n. 213

nr.	Direttiva	scadenza	P.A. competente	recepimento
120	<b>Direttiva 2011/58/UE</b> della Commissione, del 10 maggio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di rinnovare l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 24/6/2011 G.U. 13/9/2011 n. 213
121	<b>Direttiva 2011/59/UE</b> della Commissione, del 13 maggio 2011, che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE)	03/01/12	Ministero Salute	D.M. 17/2/2012 G.U. 10/5/2012 n. 108
122	<b>Direttiva di esecuzione 2011/60/UE</b> della Commissione, del 23 maggio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva tebufenozide e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/11/11	Ministero Salute	D.M. 24/6/2011 G.U. 13/9/2011 n. 213
123	<b>Direttiva 2011/66/UE</b> della Commissione, del 1o luglio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one come principio attivo nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/06/12	Ministero Salute	D.M. 19/4/2012 G.U. 14/7/2012 n. 163
124	<b>Direttiva 2011/67/UE</b> della Commissione, del 1o luglio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'abamectina come principio attivo nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/06/12	Ministero Salute	D.M. 19/4/2012 G.U. 14/7/2012 n. 163
125	<b>Direttiva di esecuzione 2011/68/UE</b> della Commissione, del 1o luglio 2011, che modifica le direttive della Commissione 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell'articolo 7 delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)	31/12/11	Ministero Politiche Agricole	D.M. 20/7/2011 G.U. 19/10/2011 n. 244
126	<b>Direttiva 2011/69/UE</b> della Commissione, del 1o luglio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'imidacloprid come principio attivo	30/06/12	Ministero Salute	D.M. 19/4/2012 G.U. 14/7/2012 n. 163

nr.	Direttiva	scadenza	P.A. competente	recepimento
	nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)			
127	<b>Direttiva 2011/71/UE</b> della Commissione, del 26 luglio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il creosoto come principio attivo nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)	30/04/12	Ministero Salute	D.M. 18/6/2012 G.U. 6/9/2012 n. 208
128	<b>Direttiva 2011/72/UE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguardale disposizioni per i trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità (Testo rilevante ai fini SEE)	24/09/12	Ministero Infrastrutture e Trasporti	D.M. 18/07/2012 G.U. 4/10/2012 n. 232
129	<b> Rettifica della direttiva 2011/72/UE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda le disposizioni per i trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità ( G.U. L 246 del 23.9.2011)	senza termine	Ministero Infrastrutture e Trasporti	D.M. 18/7/2012 G.U. 4/10/2012 n. 232
130	<b>Direttiva 2011/78/UE</b> della Commissione, del 20 settembre 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14, ceppo AM65-52, come principio attivo nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini SEE)	30/09/12	Ministero Salute	D.M. 14/6/2012 G.U. 6/9/2012 n. 208
131	<b>Direttiva 2011/79/UE</b> della Commissione, del 20 settembre 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fipronil come principio attivo nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini SEE)	30/09/12	Ministero Salute	D.M. 11/5/2012 G.U. 14/7/2012 n. 163
132	<b>Direttiva 2011/80/UE</b> della Commissione, del 20 settembre 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere la lambda-cialotrina come principio attivo nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini SEE)	30/09/12	Ministero Salute	D.M. 11/5/2012 G.U. 14/7/2012 n. 163

nr.	Direttiva	scadenza	P.A. competente	recepimento
133	<b>Direttiva 2011/81/UE</b> della Commissione, del 20 settembre 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere la deltametrina come principio attivo nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini SEE)	30/09/12	Ministero Salute	D.M. 11/5/2012 G.U. 14/7/2012 n. 163
134	<b>Direttiva 2011/87/UE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione (Testo rilevante ai fini SEE)	09/12/12	Ministero Infrastrutture e Trasporti	D.M. 18/07/2012 G.U. 4/10/2012 n. 232
135	<b>Direttiva 2011/88/UE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità (Testo rilevante ai fini SEE)	24/11/12	Ministero Infrastrutture e Trasporti	D.M. 18/7/2012 G.U. 30/10/2012 n. 254
136	<b>Direttiva 2011/100/UE</b> della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (Testo rilevante ai fini SEE)	30/06/12	Ministero Salute	D.M. 18/7/2012 G.U. 5/10/2012 n. 233
137	<b>Direttiva di esecuzione 2012/1/UE</b> della Commissione, del 6 gennaio 2012, che modifica l'allegato I della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte dalla coltura di <i>Oryza sativa</i> (Testo rilevante ai fini SEE)	31/05/12	Ministero Politiche Agricole	D.M. 19/7/2012 G.U. 29/10/2012 n. 253
138	<b>Direttiva 2012/7/UE</b> della Commissione, del 2 marzo 2012, che modifica l'allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini SEE)	20/01/13	Ministero dello Sviluppo economico	D.M. 18/5/2012 G.U. 26/7/2012 n. 173
139	<b>Direttiva di esecuzione 2012/8/UE</b> della Commissione, del 2 marzo 2012, che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune	30/09/12	Ministero Politiche Agricole	D.M. 26/7/2012 G.U. 12/10/2012 n. 239

nr.	Direttiva	scadenza	P.A. competente	recepimento
	varietà delle specie di piante agricole (Testo rilevante ai fini SEE)			
140	Direttiva 2012/9/UE della Commissione, del 7 marzo 2012, che modifica l'allegato I della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (Testo rilevante ai fini SEE)	28/03/14	Ministero Economia e Finanze	D.M. 25/10/2012 G.U. 23/11/2012 n. 274

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto concerne la lettera *d*), si fornisce l'elenco delle direttive, pubblicate nel corso degli anni 2011-2012, che non comportano obblighi di recepimento.

Nr.	Direttiva	P.A. competente	scadenza
1	Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero della Giustizia	senza termine
2	Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato	Ministero Economia e Finanze	senza termine
3	Direttiva 2011/73/UE della Commissione, del 29 luglio 2011, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I e V della direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dello Sviluppo economico	30/07/12
4	Direttiva 2011/74/UE della Commissione, del 29 luglio 2011, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (Testo rilevante ai fini del SEE)	Ministero dello Sviluppo economico	30/07/12
5	Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi	Ministero Economia e Finanze	18/01/12
6	Direttiva 2012/6/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità	Ministero Economia e Finanze	senza termine

Nr.	Direttiva	P.A. competente	scadenza
(Testo rilevante ai fini SEE)			
7	Direttiva 2012/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (18a direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)	Ministero Lavoro e Previdenza sociale	senza termine
8	Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (Testo rilevante ai fini SEE)	Ministero dello Sviluppo economico	07/07/14
9	Direttiva 2012/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2012, che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e il suo termine di applicazione, nonché il termine di abrogazione di talune direttive (Testo rilevante ai fini SEE)	Ministero dello Sviluppo economico	senza termine

Con riferimento a quanto richiesto dalla lettera e), non risultano nel 2011-2012 direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 35.

Relativamente alla lettera f), sulla base delle comunicazioni pervenute dagli enti ter-

ritoriali per mezzo della Conferenza Stato-regioni, si elencano di seguito gli atti normativi e regolamentari con i quali le singole regioni e le province autonome hanno provveduto a dare attuazione a direttive europee nel corso degli anni 2011 e 2012.

REGIONE ABRUZZO	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
<b>Direttiva 2008/98/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive	<b>Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 44 pubblicata sul B.U.R. del 30 dicembre 2011, n. 82 (artt. 2-28)</b> recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della Direttiva 2008/98/CE, della Direttiva 91/676/CEE, della Direttiva 1999/105/CE, della Direttiva 2008/50/CE, della Direttiva 2007/2/CE, della Direttiva 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)".

REGIONE ABRUZZO	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
<p><b>Direttiva 91/676/CEE</b> del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole</p>	<p><b>Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 44 pubblicata sul B.U.R. del 30 dicembre 2011, n. 82 (artt. 29-30)</b> recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della Direttiva 2008/98/CE, della Direttiva 91/676/CEE, della Direttiva 1999/105/CE, della Direttiva 2008/50/CE, della Direttiva 2007/2/CE, della Direttiva 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)".</p>
<p><b>Direttiva 1999/105/CE</b> del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione</p>	<p><b>Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 44 pubblicata sul B.U.R. del 30 dicembre 2011, n. 82 (art. 31)</b> recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della Direttiva 2008/98/CE, della Direttiva 91/676/CEE, della Direttiva 1999/105/CE, della Direttiva 2008/50/CE, della Direttiva 2007/2/CE, della Direttiva 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)".</p>
<p><b>Direttiva 2008/50/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa</p>	<p><b>Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 44 pubblicata sul B.U.R. del 30 dicembre 2011, n. 82 (art. 32)</b> recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della Direttiva 2008/98/CE, della Direttiva 91/676/CEE, della Direttiva 1999/105/CE, della Direttiva 2008/50/CE, della Direttiva 2007/2/CE, della Direttiva 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)".</p>
<p><b>Direttiva 2007/2/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)</p>	<p><b>Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 44 pubblicata sul B.U.R. del 30 dicembre 2011, n. 82 (artt. 33-39)</b> recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della Direttiva 2008/98/CE, della Direttiva 91/676/CEE, della Direttiva 1999/105/CE, della Direttiva 2008/50/CE, della Direttiva 2007/2/CE, della Direttiva 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)".</p>

REGIONE ABRUZZO	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
<p><b>Direttiva 2006/123/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno</p>	<p><b>Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 44 pubblicata sul B.U.R. del 30 dicembre 2011, n. 82 (artt. 40 - 124)</b> recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della Direttiva 2008/98/CE, della Direttiva 91/676/CEE, della Direttiva 1999/105/CE, della Direttiva 2008/50/CE, della Direttiva 2007/2/CE, della Direttiva 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)".</p>
<p><b>Regolamento (CE) n. 1107/2009</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE</p>	<p><b>Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 44 pubblicata sul B.U.R. del 30 dicembre 2011, n. 82 (art. 125)</b> recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della Direttiva 2008/98/CE, della Direttiva 91/676/CEE, della Direttiva 1999/105/CE, della Direttiva 2008/50/CE, della Direttiva 2007/2/CE, della Direttiva 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)".</p>
<p>Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego</p> <p><b>Direttiva 2008/62/CE</b> della Commissione recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà.</p> <p><b>Direttiva 2009/145/CE</b> della commissione che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione</p>	<p><b>Legge Regionale 18 dicembre 2012, n. 64</b> recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della Direttiva 2006/54/CE, della Direttiva 2008/62/CE, della Direttiva 2009/145/CE, della Direttiva 2007/47/CE, della Direttiva 2008/119/CE, della Direttiva 2008/120/CE, della Direttiva 2009/54/CE, della Direttiva 2004/23/CE, della Direttiva 2006/17/CE, della Direttiva 2006/86/CE, della Direttiva 2001/83/CE, della Direttiva 2002/98/CE, della Direttiva 2003/63/CE, della Direttiva 2003/94/CE, della Direttiva 2010/84/CE, della Direttiva 2006/123/CE e del regolamento (CE) 1071/2009 e del regolamento (CE) 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)".</p>

REGIONE ABRUZZO	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
<p>vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà.</p> <p><b>Direttiva 2007/47/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la Direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la Direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.</p> <p>Direttiva 2008/119/CE e Direttiva 2008/120/CE concernenti norme minime per la protezione dei vitelli.</p> <p><b>Direttiva 2009/54/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.</p> <p><b>Direttiva 2004/23/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.</p> <p><b>Direttiva 2006/17/CE</b> della Commissione che attua la Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani.</p> <p><b>Direttiva 2006/86/CE</b> del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare</p> <p><b>Direttiva 2001/83/CE - Direttiva 2002/98/CE - Direttiva 2003/63/CE - Direttiva 2003/94/CE - Direttiva 2010/84/CE</b> concernenti attività</p>	

REGIONE ABRUZZO	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
<p>trasfusionali, la produzione di emocomponenti per uso clinico e farmaci derivati e sul sistema di farmacovigilanza.</p> <p><b>Direttiva 2006/123/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno.</p> <p><b>regolamento (CE) 1071/2009</b> del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la Direttiva 96/26/CE.</p> <p><b>regolamento (CE) 1857/2006</b> della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001</p>	
<b>regolamento (CE) n. 207/2009</b> del Consiglio sul marchio comunitario	<b>Legge regionale 13 gennaio 2012, n. 6</b> recante "Interventi per il sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo."
<b>Direttiva 2006/123/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno.	<p><b>Artt. 4, 6 e 7 della Legge regionale 5 giugno 2012, n. 23</b> recante "Nuove disposizioni in materia di Pescaturismo e di Ittiturismo e modifica alla Legge regionale 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici)."</p> <p><b>Legge regionale 31 luglio 2012, n. 38</b> recante "Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo.";</p> <p><b>Artt. 3, 4, 15, 18 e 20 della Legge regionale 31 luglio 2012, n. 39</b> recante "Disciplina della professione di maestro di sci.";</p> <p><b>artt. 2, 36 e 37 della Legge regionale 10 agosto 2012, n. 41</b> recante "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria."</p>
<b>Regolamento (CE) n. 736/2008</b> della Commissione relativo all'applicazione	<b>Legge regionale 10 agosto 2012, n. 45</b> recante "Interventi urgenti a favore delle imprese armatrici di

REGIONE ABRUZZO	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
degli articoli 87 e 88 de trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca	navi da pesca di stanza nel porto di Pescara autorizzate alla pesca con il sistema a strascico.”
Rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato	<b>Art. 29 della Legge regionale 8 agosto 2012, n. 40</b> recante “Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale.”

REGIONE CAMPANIA	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
<b>Direttiva 2001/77/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.	<b>Art. 1, comma 249, della Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4</b> recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011).”
<b>Direttiva 2004/80/CE</b> del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato	<b>Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2</b> recante “Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere.”
<b>Direttiva 91/629/CEE</b> del Consiglio, del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli	<b>Regolamento regionale 12 ottobre 2011, n. 6</b> di attuazione dell' <i>art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19</i> , avente ad oggetto “Adeguamento delle strutture di allevamento animale nell'area Sorrentino-Agerolese alla direttiva 91/629/CEE e alla direttiva 98/58/CE e s.m.i.”
<b>Direttiva 98/58/CE</b> del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti	
<b>Direttiva 2006/123/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;	<b>Legge regionale 16 novembre 2012, n. 30</b> recante “Modifiche alla <i>L.R. 15 giugno 2007, n. 6</i> (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), alla <i>L.R. 28 febbraio 1987, n. 11</i> (Norme per la tenuta degli albi delle imprese artigiane e disciplina delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato) e alla <i>L.R. 27 luglio 2012, n. 24</i> (Campania zero - Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità).”

REGIONE CAMPANIA	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
<p><b>COM (2007) 23 definitivo:</b> Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea</p> <p><b>COM(2009) 16 definitivo:</b> riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea</p>	<p><b>Legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29</b> recante "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa."</p> <p><b>Legge regionale 21 maggio 2012, n. 12</b> recante "Disposizioni legislative per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura."</p>
<p><b>Direttiva 92/43/CEE</b> del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.</p>	<p><b>Legge regionale 9 agosto 2012, n. 26</b> recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania."</p>
<p><b>Direttiva 2005/36/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali</p> <p><b>Direttiva 2006/123/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;</p> <p><b>Direttiva 2006/100/CE</b> del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania</p>	<p><b>Legge regionale 23 febbraio 2012, n. 4</b> recante "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci."</p>
<p><b>Direttiva 2000/53/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso</p>	<p><b>Art. 31 della Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1</b> recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)."</p>
<p><b>Direttiva 2001/77/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità</p>	<p><b>Art. 29 della Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1</b> recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)."</p>

REGIONE CAMPANIA	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
<b>Direttiva 98/93/CEE</b> del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate a consumo umano.	<b>Regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 12</b> per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche
<b>Direttiva 2000/60/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	<b>Regolamento regionale 12 ottobre 2012, n. 11</b> recante "Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche."
<b>Direttiva 2009/147/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici  <b>Direttiva 92/43/CEE</b> del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	<b>Regolamento regionale 30 marzo 2012, n. 4</b> per il recupero, la detenzione e la reimmissione in natura della fauna selvatica in attuazione dell' <i>articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8</i> (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina della attività venatoria in Campania).

REGIONE EMILIA ROMAGNA	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
<b>COM (2001) 428 def.</b> Libro bianco sulla governance, pubblicato nel luglio 2001	<b>Legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 pubblicata sul B.U.R. del 7 dicembre 2011, n. 179</b> recante "Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione".
<b>COM (2005) 97 def.</b> Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione dell'Unione europea	
<b>COM (2007) 23 def.</b> Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea	
<b>COM (2009) 15 def.</b> Terzo Esame Strategico del Programma per legiferare meglio nell'Unione Europea	
<b>COM (2009) 16 def.</b> Riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea. allegato al terzo esame strategico del programma per legiferare	

REGIONE EMILIA ROMAGNA	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
<p>miglio</p> <p><b>COM (20019) 17</b> def. Terza relazione sullo stato di avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto normative</p> <p><b>COM (2010) 543</b> def. Legiferare con intelligenza</p>	
<p><b>Direttiva 2009/28/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</p>	<p><b>Delibera della Giunta Regionale n. 46 del 17 gennaio 2011 e n. 926 del 27 giugno 2011</b>, recanti la ricognizione delle aree non idonee e delle aree soggette a limiti e condizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica.</p> <p><b>Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 51 del 26 luglio 2011</b>, recante "Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica.</p>
<p><b>Direttiva 2010/31/UE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)</p>	<p><b>Delibera della Giunta Regionale n. 1366 del 26 settembre 2011</b>, che aggiorna che aggiorna i contenuti dell'atto di indirizzo approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale del 4 marzo 2008, n. 156 ("Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica")</p>
<p><b>Direttiva 92/117/CEE</b> del Consiglio del 17 dicembre 1992 riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari</p> <p><b>Decisione 2008/297/CE</b> della Commissione, del 27 marzo 2008, che modifica la decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia</p>	<p><b>Linee guida per l'applicazione dei piani nazionali di sorveglianza della MVS PSC e di controllo della malattia di Aujeszky in Emilia Romagna. Anni 2011-2012</b>, con nota del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti PG/2011/146836 del 15/6/2010</p>
<p><b>Regolamento (CE) n. 2075/2005</b> della Commissione, del 5 dicembre 2005, che</p>	<p><b>Piano regionale di monitoraggio della fauna selvatica 2010-2011</b> cfr. nota del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti PG/2011/91006 del 11/4/2011.</p>

<b>REGIONE EMILIA ROMAGNA</b>	
<b>Atto dell'Unione europea</b>	<b>Norma di recepimento</b>
definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni	<b>Delibera della Giunta Regionale n. 217 del 21 febbraio 2011</b> , recante "Approvazione del documento di Valutazione del rischio per trichinella nei suini allevati in regione Emilia Romagna"
<b>Decisione 98/179/CE</b> della Commissione del 23 febbraio 1998 recante modalità d'applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale  <b>Regolamento (CEE) n. 2377/90</b> del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale  <b>Direttiva 2003/74/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la Direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali	<b>PNR - Piano Regionale Residui 2011</b> - cfr. nota Servizio Veterinario e igiene degli alimenti PG/2011/34579 del 8/2/2011
<b>Regolamento (CE) n. 183/2005</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi	<b>PNAA - Piano Regionale Alimentazione Animale</b> - cfr nota del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti PG/2011/28130 del 2/2/2011  <b>Delibera della Giunta Regionale n. 918 del 27 giugno 2011</b> , recante "Recepimento intesa tra Governo regioni e province autonome concernente linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l'attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore dei mangimi.
<b>Regolamento (CE) n. 853/2004</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale	<b>Delibera della Giunta Regionale n. 329 del 14 marzo 2011</b> , recante "Impiego di latte bovino non conforme ai criteri previsti da per la produzione di formaggi con stagionatura superiore ai 60 giorni.  Integrazione nota prot. 309275 del 14/12/2010 "Adempimenti relativi ai Reg, CE 853/2004 e art. 68

<b>REGIONE EMILIA ROMAGNA</b>	
<b>Atto dell'Unione europea</b>	<b>Norma di recepimento</b>
<b>Art. 68 Regolamento (CE) n. 73/2009</b> del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003	del Reg. (CE) n. 73/2009 (D.M. 29/7/2009 art. 6)" - nota congiunta del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti e Servizio sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali PG/2011/282433 del 21/11/2011
<b>Direttiva 91/68/CEE</b> del Consiglio del 28 gennaio 1991 relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini	<b>Delibera della Giunta Regionale n. 917 del 27 giugno 2011</b> , recante "Approvazione del piano regionale di controllo della brucellosi ovina e caprina"
<b>Direttive europee sulla sicurezza e la salute dei lavoratori</b> (nn. 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 88/642/CEE, 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 92/57/CEE, 92/58/CEE, 95/63/CEE, 98/24/CE, 99/92/CE, 2000/54/CE, 2001/45/CE, 2002/44/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE, 2004/37/CE, 2004/40/CE, 2006/25/CE, 2009/104/CE, 2009/148/CE)	<b>Delibera della Giunta Regionale n. 1446 del 16 maggio 2011</b> , recante "Sperimentazione della semplificazione e dematerializzazione della notifica preliminare nel settore dell'edilizia pubblica e privata in attuazione della Legge regionale 2/2009 e della Legge regionale 11/2010  <b>Delibera della Giunta Regionale n. 691 del 23 maggio 2011</b> , recante "Approvazione dei Piani regionali 2011-2013 di prevenzione degli infortuni nel settore delle costruzioni e in agricoltura e silvicoltura".
<b>COM (2008) 13 Def.</b> <b>COM (2008) 16 Def</b> <b>COM (2008) 17 Def</b> <b>COM (2008) 18 Def</b> <b>COM (2008) 19 Def</b> <b>COM (2008) 30 Def</b> Pacchetto Clima-Energia	<b>Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 50 del 26 luglio 2011</b> , recante "Il secondo Piano triennale di attuazione del Piano Energetico Regionale 2011-2013.  <b>Delibera della Giunta Regionale n. 1514 del 24 ottobre 2011</b> con la quale sono state approvate le "Linee guida per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici sulle aree di sedime delle discariche esaurite"
<b>Regolamento (CE) n. 1013/2006</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni	<b>Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 68 del 20 dicembre 2011</b> per la gestione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino

<b>REGIONE EMILIA ROMAGNA</b>	
<b>Atto dell'Unione europea</b>	<b>Norma di recepimento</b>
di rifiuti <b>Direttiva 2008/98/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive	
<b>Direttiva 96/82/CEE</b> del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose	<b>Determinazione del Direttore Generale</b> all'Ambiente e Difesa del suolo e della Costa n. 15973 del 7 dicembre 2011 "Linee Guida regionali per la redazione della scheda tecnica per gli stabilimenti galvanici".
<b>Direttiva 2008/50/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa	<b>Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 2001/2011</b> recante "Approvazione della nuova zonizzazione e della nuova configurazione della rete di rilevamento e indirizzi per la gestione della qualità dell'aria
<b>Direttiva 2008/1/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Versione codificata)	<b>Delibera della Giunta Regionale n. 1113/2011</b> , recante "Indicazioni per lo svolgimento delle procedure di rinnovo delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)
<b>COM (2010) 2020</b> def..Comunicazione della Commissione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva	<b>Delibera della Giunta Regionale n. 866 del 20 giugno 2011</b> recante "Piano Regionale di azione ambientale per un futuro sostenibile 2011-2013"  <b>Delibera della Giunta Regionale n. 874/2011:</b> "Linee guida per la programmazione negoziata e la realizzazione di interventi rientranti nei progetti territoriali, misure A, B, C1, C2, C3"  <b>Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 38 del 29 marzo 2011</b> recante "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013"
<b>Strategia europea per la promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro</b> ("Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e	<b>Delibera della Giunta Regionale n. 731 del 30 maggio 2011</b> "secondo Piano della formazione per la sicurezza".

REGIONE EMILIA ROMAGNA	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
della sicurezza sul luogo di lavoro)	
<b>Programma "Istruzione e Formazione 2010"</b>	<b>Legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 pubblicata sul B.U.R. del 30 giugno 2011, n. 99 recante "Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale"</b>
<b>Regolamento (CE) n. 1782/2003</b> del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001	<b>Delibera della Giunta Regionale n. 828 del 13 giugno 2011</b> recante "Disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 in regione Emilia-Romagna a decorrere dal 2011"
<b>Regolamento (CE) n. 1234/2007</b> del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)	<b>Delibera della Giunta Regionale n. 868/2010:</b> "Programma triennale 2011-2013 per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti apicoltura".
<b>COM (2001) 428 def.</b> Libro bianco sulla governance, pubblicato nel luglio 2001 <b>COM (2005)97def.</b> Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea <b>COM(2007)23def.</b> Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea <b>COM(2009)15def.</b> "Terzo esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea" <b>COM(2009)16def.</b> "Riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione	<b>Deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2012, n. 333</b> "Disposizioni attuative della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 ("Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. istituzione della sessione di semplificazione") e definizione degli ambiti prioritari di intervento. Composizione e modalità organizzative del tavolo per la semplificazione e del nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 18 del 2011".  <b>Deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2012, n. 983</b> "Approvazione del documento del tavolo permanente per la semplificazione predisposto per

REGIONE EMILIA ROMAGNA	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
<p>europea. Allegato al terzo esame strategico del programma per legiferare meglio”</p> <p><b>COM(2009)17def.</b> “Terza relazione sullo stato d'avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto normativo”</p> <p><b>COM(2010)543def.</b> “Legiferare con intelligenza”)</p>	<p>l'avvio dei lavori dell'assemblea legislativa dedicati alla sessione di semplificazione 2012 (Artt. 4, 5 e 12 della l.r. 18/2011)”.</p> <p><b>Delibera della Giunta regionale del 17 dicembre 2012, n. 2013,</b> “Piano degli interventi per la semplificazione in attuazione della deliberazione di giunta n. 983 del 16 luglio 2012”.</p> <p><b>Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16</b> (“Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012”)</p>
<p><b>Direttiva 2008/98/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.</p>	<p><b>Deliberazione della Giunta regionale n. 1147 del 30 luglio 2012,</b> “Indirizzi per l'elaborazione del piano regionale di gestione di rifiuti di cui all'art. 199 del d. lgs. 152/06”.</p>
<p><b>Direttiva 2002/49/CE,</b> relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.</p>	<p><b>Deliberazione di Giunta Regionale n. 1369 del 17 settembre 2012</b> Linee guida regionali per l'elaborazione delle mappature acustiche.</p>
<p><b>Direttiva 85/335/CEE</b> Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.</p>	<p><b>Legge regionale 20 aprile 2012 n. 3</b> “Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale). Disposizioni in materia ambientale.”</p>
<p><b>Direttiva n. 79/409/CEE,</b> del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici</p> <p><b>Direttiva n. 2009/147/CE,</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici</p> <p><b>Direttiva n. 92/43/CEE</b> del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.</p>	<p><b>Deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 2 luglio 2012</b> “Revisione dei perimetri dei siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di rete Natura 2000”.</p>
<p><b>Direttiva 2008/1/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.</p>	<p><b>Deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 23 aprile 2012</b> “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”.</p>

REGIONE EMILIA ROMAGNA	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
<p><b>Reg. (CE) n. 1782/2003</b> del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e n. 259/2001.</p> <p><b>Regolamento (CE) n. 73/2009</b>, del Consiglio del 19 gennaio 2009. Regolamento che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 [L 30]</p>	<p><b>Deliberazione della Giunta regionale n. 94 del 30 gennaio 2012</b> "Disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al reg. (ce) 73/2009 in regione Emilia-Romagna a decorrere dal 2012".</p>
<p><b>Reg. (CE) n. 1234/2007</b>, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)</p>	<p><b>Deliberazione della giunta regionale n. 1055 del 23 luglio 2012</b>, "Miglioramento produzione commercializzazione prodotti apicoltura e delibera assembleare n. 13/2010. Adesione a programma nazionale stralcio 2012-2013. Approvazione avviso pubblico per presentazione domande".</p>
<p><b>Regolamento (CE) n. 479/2008</b>, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.</p> <p><b>Regolamento (CE) n. 555/2008</b>, della Commissione, del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Reg. Ce 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli</p>	<p><b>Deliberazione della Giunta regionale n. 1997 del 17 dicembre 2012</b> "Reg. (ce) 436/2009 e decreto Mipaaf 16/12/2010, art. 21 - Schedario viticolo - approvazione piano operativo".</p>

REGIONE EMILIA ROMAGNA	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
<p>nel settore vitivinicolo</p> <p><b>Regolamento (CE) n. 1234/2007</b>, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)</p>	
<p><b>Direttiva 2009/147/CE</b>, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.</p>	<p><b>Deliberazione della Giunta regionale n. 1039 del 23 luglio 2012</b> "Esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/ce. Autorizzazione al prelievo per la stagione venatoria 2012-2013".</p> <p><b>Deliberazione della Giunta regionale n. 1146 del 30 luglio 2012</b> "Cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo. Definizione del numero di impianti di cattura autorizzabili e del numero di uccelli catturabili per ciascuna provincia e per ciascuna specie. Anno 2012".</p>
<p><b>Regolamento (CE) n. 1535/2007</b> della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli</p>	<p><b>Deliberazione della Giunta regionale n. 1668 del 13 novembre 2012</b> "Reg. (ce) 1535/2007 e l.r. 43/1997 e sue modifiche. Programma operativo per un aiuto de minimis sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Annata agraria 2012-2013".</p>
<p><b>Direttiva 2008/96/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali comunicazione UE "Un futuro sostenibile per i trasporti" (COM(2009) 279 def. del 17 giugno 2009);</p> <p>Libro bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - <b>COM (2011) 144 def. del 28/03/2011</b></p>	<p><b>Deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 20 febbraio 2012</b>, "Proposta all'Assemblea legislativa di adozione del piano regionale integrato dei trasporti (PRIT 2020)".</p>
<p>Commissione europea, 3 marzo 2010 - <b>COM (2010) 2020</b> - EUROPA 2020 "Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"</p>	<p><b>Deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2012 n. 413</b> "Piano per l'accesso dei giovani al lavoro, la continuità dei rapporti di lavoro, il sostegno e la promozione del fare impresa in attuazione del "patto per la crescita intelligente, sostenibile, inclusiva" del 30/11/2011 - approvazione di un piano di intervento e</p>

<b>REGIONE EMILIA ROMAGNA</b>	
<b>Atto dell'Unione europea</b>	<b>Norma di recepimento</b>
	dei dispositivi di prima attuazione".  <b>Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 73 del 17 aprile 2012</b> "Approvazione del piano regionale degli interventi e dei servizi ai sensi della L.R. 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) - aa.aa. 2012-13, 2013-14 e 2014-15."
<b>Regolamento (CE) n. 882/2004</b> del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.	<b>Deliberazione della Giunta regionale n. 1488 del 15 ottobre 2012</b> "Integrazione alla delibera di giunta regionale n. 385/2011 "Requisiti specifici per l'accreditamento dei dipartimenti di sanità pubblica" per quanto riguarda i requisiti di funzionamento/accreditamento dei servizi dei dipartimenti di sanità pubblica delle aziende usl che espletano attività di controllo ufficiale in tema di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali."
<b>Regolamento CE n.853/2004</b> , del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.	<b>Deliberazione della Giunta regionale n.184 del 3 dicembre 2012</b> "Recepimento dell'accordo sancito in sede di conferenza Stato-Regioni in data 25 luglio 2012, concernente "Linee guida sui criteri per la predisposizione di piani di autocontrollo per l'identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale di cui al regolamento ce n. 853/2004"."
Comunicazione della Commissione europea del 17 febbraio 2011 <b>COM (2011) 66</b> "Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori"	<b>Legge regionale n. 6 del 22 giugno 2012</b> "Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia)"  <b>Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 646 del 25 luglio 2012</b> , Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione. Proposta della Giunta regionale in data 2 luglio 2012, n. 912)

REGIONE EMILIA ROMAGNA	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
	<b>Deliberazione Giunta regionale n. 1089 del 30 luglio 2012</b> "Linee guida sperimentali per la predisposizione del progetto pedagogico e della metodologia di valutazione nei servizi educativi per la prima infanzia".
Commissione europea, Bruxelles 3 marzo 2010 - <b>COM (2010) 2020</b> - EUROPA 2020 "Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"  Commissione europea, Bruxelles 14 aprile 2010 - <b>COM (2010) 133</b> definitivo "L'integrazione sociale ed economica dei Rom in Europa"  Commissione europea, Bruxelles 5 aprile 2011 - <b>COM (2011) 173</b> definitivo "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020"  Commissione europea, Bruxelles 21 maggio 2012 - <b>COM (2012) 226</b> "Strategie nazionali di integrazione dei Rom: un primo passo nell'attuazione del Quadro dell'UE"	<b>Delibera di Giunta regionale n. 808 del 18 giugno 2012</b> "Approvazione di programma di interventi per il miglioramento delle condizioni di vita nei campi nomadi in Emilia-Romagna e di disposizioni per l'assegnazione di contributi in c/capitale ai Comuni (L.R. n.47/88 e successive modificazioni)"
<b>Direttiva 2006/54/CE</b> relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)	<b>L'art. 36 della L.R. n. 19 del 2012</b> sostituisce l'art. 32 della L. R. n. 43 del 2001 (recante "Partecipazione del comitato per le pari opportunità) con il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni per la Regione Emilia"

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
<b>Direttiva 2006/123/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno	<b>DDL n. 179 "Legge comunitaria 2010"</b> presentato al Consiglio il 17 ottobre 2011.
<b>Direttiva 2001/18/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata	<b>Legge regionale 8 aprile 2011, n. 5</b> pubblicata sul <b>B.U.R del 13 aprile 2011, n. 15.</b> recante

<b>REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
<b>Atto dell'Unione europea</b>	<b>Norma di recepimento</b>
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la Direttiva 90/220/CEE del Consiglio	“Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura”.
<b>Direttiva 2004/38/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE	<b>Legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 pubblicata sul B.U.R del 7 dicembre 2011, n. 49.</b> recante “Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale”.
<b>Regolamento (CE) n. 1234/2007</b> del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)	<p><b>Decreto del direttore del servizio produzioni agricole 1 agosto 2011, n. 1337, pubblicato sul B.U.R n. 32 del 10 agosto 2011,</b> recante “Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, dei vini IGT e dei vini spumanti per la campagna vitivinicola 2011/2012”.</p> <p><b>Decreto del direttore del servizio produzioni agricole 1 agosto 2011, n. 1338, pubblicato sul B.U.R n. 32 del 10 agosto 2011,</b> recante “Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni per la campagna vitivinicola 2011/2012”.</p> <p><b>Decreto del direttore del servizio produzioni agricole 1 agosto 2011, n. 1339, pubblicato sul B.U.R del 10 agosto 2011, n. 32</b> recante “Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2011 destinati a dare vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) e vini e spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD) per la campagna vitivinicola 2011/2012”.</p>
<b>Regolamento (CE) n. 555/2008</b> della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli	<b>Delibera giunta regionale n. 1461 del 28 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. del 10 agosto 2011 n. 32</b> recante “Ulteriori disposizioni applicative dei D.M. n. 5396 del 27 novembre 2008 e DM 7404 del 4 agosto 2010 in materia di utilizzo agronomico dei sottoprodotti della vivificazione sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia”.

<b>REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
<b>Atto dell'Unione europea</b>	<b>Norma di recepimento</b>
scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo	
<p><b>Regolamento (CE) n. 73/2009</b> del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003</p> <p><b>Regolamento (CE) n. 1122/2009</b> della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo</p>	<p><b>Deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2011, n. 1529 pubblicata sul B.U.R. del 24 agosto 2011 n. 34</b> recante "Regolamenti (CE) n. 73/2009, DM n. 30125/2009 e DM n. 10346/2011. Disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia."</p>
<p><b>Direttiva 2006/123/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno</p>	<p><b>Decreto del Presidente Della Regione 23 agosto 2011, n. 206 pubblicata sul B.U.R. del 7 settembre 2011 n. 36</b> recante "LR 3/2001 art. 5, comma 5. Regolamento per il portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale)."</p>
<p><b>Regolamento (CE) n. 1698/2005</b> del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte</p>	<p><b>Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40 pubblicato nel B.U.R n. 10 del 9 marzo 2011</b> recante "Approvazione del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-</p>

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	<p>2013 della regione Friuli Venezia Giulia".</p> <p><b>Decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2011, n. 7 pubblicato nel B.U.R n. 6 del 9 febbraio 2011</b> recante "Emanazione del regolamento di attuazione della misura 311 denominata diversificazione verso attività non agricole, azione 3 impianti per energia da fonti alternative, prevista dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione Friuli Venezia Giulia".</p> <p><b>Decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 208 pubblicato nel B.U.R n. 37 del 14 settembre 2011</b> recante "Emanazione del regolamento applicativo della misura 122 - insediamento di giovani agricoltori prevista dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione Friuli Venezia Giulia"</p> <p><b>Decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 209 pubblicato nel B.U.R n. 37 del 14 settembre 2011</b> recante "Emanazione del regolamento applicativo della misura 321-azione 2 - soluzione tecnica a: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - reti tecnologiche di informazione e comunicazione - interventi di cablatura in fibra ottica, previsti dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione Friuli Venezia Giulia.</p> <p><b>Decreto del Presidente della Regione 14 novembre 2011, n. 265 pubblicato nel B.U.R n. 47 del 23 novembre 2011</b> recante "Emanazione del regolamento di modifica al regolamento di attuazione della misura 323 - tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - azione 2 - stesura dei piani di gestione dei siti Natura 2000 previsti dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione Friuli Venezia Giulia emanato con DPR 12 febbraio 2008 , n. 55".</p> <p><b>Decreto del Presidente della Regione 14 novembre 2011, n. 266 pubblicato nel B.U.R n. 47 del 23 novembre 2011</b> recante "Emanazione del regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione Friuli Venezia Giulia emanato con DPR 28 febbraio 2011 , n. 40".</p>

<b>REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
<b>Atto dell'Unione europea</b>	<b>Norma di recepimento</b>
<p><b>Comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 recante "Quadro di riferimento temporaneo dell'unione per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria", in applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010</b></p>	<p><b>Decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n. 43 pubblicato nel B.U.R n. 11 del 16 marzo 2011 recante "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2010, n. 227 in materia di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli ricadenti nei Comuni danneggiati dall'evento gelate verificatosi dal 19/12/2009 al 17/3/2010".</b></p> <p><b>Decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n. 44 pubblicato nel B.U.R n. 11 del 16 marzo 2011 recante "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2010, n. 229 in materia di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli ricadenti nei Comuni danneggiati dall'evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010, in applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica).</b></p> <p><b>Decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n. 45 pubblicato nel B.U.R n. 11 del 16 marzo 2011 recante "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2010, n. 226 in materia di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei Comuni danneggiati dall'evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010, in applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica).</b></p> <p><b>Decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n. 46 pubblicato nel B.U.R n. 11 del 16 marzo 2011 recante "Regolamento di modifica al decreto del</b></p>

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
	<p>Presidente della Regione 18 ottobre 2010, n. 228 in materia di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei Comuni danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010, in applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica).</p> <p><b>Decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2011, n. 54 pubblicato nel B.U.R n. 13 del 30 marzo 2011</b> recante "Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272".</p> <p><b>Decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2011, n. 55 pubblicato nel B.U.R n. 13 del 30 marzo 2011</b> recante "Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 15 gennaio 2002, causa c-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee del 7 luglio 2004), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 354".</p> <p><b>Decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2011, n. 56 pubblicato nel B.U.R n. 13 del 30 marzo 2011</b> recante "Regolamento recante modifiche al Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del</p>

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
	<p>Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224".</p> <p><b>Decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2011, n. 57 pubblicato nel B.U.R n. 13 del 30 marzo 2011</b> recante "Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione del 25 luglio 2007, n. 226".</p> <p><b>Decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2011, n. 59 pubblicato nel B.U.R n. 14 del 6 aprile 2011</b> recante "Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 12 ter, commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005 emanato con decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2009, n. 191".</p> <p><b>Decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2011, n. 60 pubblicato nel B.U.R n. 14 del 6 aprile 2011</b> recante "Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 354".</p> <p><b>Decreto del Presidente della Regione 29 marzo 2011, n. 66 pubblicato nel B.U.R n. 15 del 13 aprile 2011</b> recante "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001 emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 118".</p>

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	Delibera Giunta regionale n. 2494 del 15 dicembre 2011, pubblicata sul B.U.R. del 28 dicembre 2011 n. 26 recante "Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografia alpina del Friuli Venezia Giulia in conformità al disposto dell'art. 10 della legge regionale 7/2008".
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.	Decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2011, n. 308 pubblicato nel B.U.R. n. 1 del 4 gennaio 2012 recante "Regolamento per il funzionamento degli impianti di cattura di uccelli e la cessione ai fini di richiamo, in esecuzione dell'art. 44, comma 3, della legge regionale n. 6/2008".
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	Legge regionale 9 agosto 2012, n. 15 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea".
Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria e dell'ambiente	Legge regionale 13 febbraio 2012, n. 1 recante "Norme urgenti per il contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel sul territorio regionale".
Regolamento (CE) n. 555/2008, della Commissione, del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Reg. Ce 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo  Regolamento (CE) n. 491/2009 recante "organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli	Decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2012, n. 138 recante "modifiche al regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei regolamenti CE n. 491/2009 e n. 555/2008".  Decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2012, n. 264 recante "modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole".

<b>REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
<b>Atto dell'Unione europea</b>	<b>Norma di recepimento</b>
(regolamento OCM)".	
<b>Regolamento (CE) n. 369/2009</b> del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 relativo al fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili ad un contributo del FSE	<b>Deliberazione della Giunta regionale del 29 marzo 2012, n. 514</b> recante "Costi unitari fissi - CUF - calcolati applicando tabelle standard di costi unitari, costi indiretti dichiarati su base forfetaria"
<b>Regolamento (CE) n. 73/2009</b> del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003	<b>Deliberazione della Giunta regionale del 23 aprile 2012, n. 696</b> recante "regime di condizionalità nel territorio nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia".
<b>Regolamento (CE) n. 65/2011</b> della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.	<b>Deliberazione della Giunta regionale del 13 aprile 2012, n. 617</b> recante "approvazione del programma di sviluppo rurale 2007 - 2013)
<b>Regolamento (CE) n. 853/2004</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale  <b>Regolamento (CE) n. 854/2004</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano"	<b>Deliberazione della Giunta regionale del 8 giugno 2012, n. 1018</b> è stato recepito l'accordo recante "intesa tra Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano concernente le linee guida per l'applicazione del regolamento CE 853/2004.

REGIONE LAZIO	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
Regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ( regolamento unico OCM )	Regolamento regionale 16 dicembre 2011, n. 12 pubblicato nel B.U.R 28 dicembre 2011, n. 48. recante "l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo, in attuazione del regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 (che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli - regolamento unico OCM) e delle relative disposizioni applicative.
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;	Legge regionale 24 agosto 2012, n. 13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi europei e per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche".

REGIONE LOMBARDIA	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia	Legge regionale 21 febbraio 2011, n. 3 pubblicata sul B.U.R. del 25 febbraio 2011, n. 8 (art. 17) recante "Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011."
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)	
Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;	Legge regionale 21 febbraio 2011, n. 3 pubblicata sul B.U.R. del 25 febbraio 2011, n. 8 (art. 23) recante "Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011."
Direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania	

<b>REGIONE LOMBARDIA</b>	
<b>Atto dell'Unione europea</b>	<b>Norma di recepimento</b>
<b>Direttiva 2009/28/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	<b>Legge regionale 3 agosto 2011, n. 11 pubblicata sul B.U.R. del 5 agosto 2011, n. 31 (art. 11)</b> recante "Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.."
<b>Direttiva 2009/147/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;  <b>Direttiva 92/43/CEE</b> del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	<b>Legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 pubblicata sul B.U.R. del 5 agosto 2011, n. 31 (art. 6)</b> recante "Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei parchi)."
<b>Direttiva 2000/60/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	<b>Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22 pubblicata sul B.U.R. del 29 dicembre 2011, n. 52</b> recante "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della Legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2012.
<b>Direttiva 79/409/CEE</b> del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici	<b>Legge regionale 4 agosto 2011, n. 13 pubblicata sul B.U.R. del 5 agosto 2011, n. 31</b> recante "Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2008, n. 24: Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)".  <b>Legge regionale 26 settembre 2011, n. 16 pubblicata sul B.U.R. del 29 settembre 2011, n.</b>

<b>REGIONE LOMBARDIA</b>	
<b>Atto dell'Unione europea</b>	<b>Norma di recepimento</b>
	<p><b>39</b> recante "Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 "Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi.";</p> <p><b>Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 24</b> pubblicata sul <b>B.U.R. del 29 dicembre 2011, n. 52</b> recante "Abrogazione della legge regionale 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 "Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi") e dei commi 4-bis e 4-ter dell' articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 agosto 2011, n. 13 (Modifiche alla Legge regionale n. 24/2008 e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria").</p>
<b>Direttiva 92/43/CEE</b> del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	<b>Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25</b> pubblicata sul <b>B.U.R. del 29 dicembre 2011, n. 52</b> recante Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica.
<b>Direttiva 85/337/CEE</b> del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati	<b>Regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5</b> pubblicato sul <b>B.U.R. 30 novembre 2011, n. 48</b> recante "Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale).
<b>Direttiva 2006/123/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno	<b>Delibera della Giunta regionale n. 2190/2011</b> recante "Nuova disciplina regionale relativa alle attività economiche che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva servizi (123/2006/ce) e obbligo di notifica alla Commissione europea"

REGIONE LOMBARDIA	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale	Legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 recante "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"
Direttiva 2006/123/CE del parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi nel mercato interno	Legge regionale 27 febbraio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)".
Direttiva 2009/28/CE del parlamento europeo e del consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/ce e 2003/30/ce(testo rilevante ai fini del see)	Legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 recante "Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia".
Direttiva 1991/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.  Direttiva 2009/28/CE del parlamento europeo e del consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/ce e 2003/30/ce(testo rilevante ai fini del see)  Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso).  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle	Legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 recante "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione".

REGIONE LOMBARDIA	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
<p>autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni).</p> <p><b>Direttiva 2002/21/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro).</p> <p><b>Direttiva 2002/22/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale).</p> <p><b>Direttiva 2002/77/CE</b> della Commissione relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.</p> <p><b>Direttiva 2006/123/CE</b> del parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi nel mercato interno</p> <p><b>Direttiva 2003/98/CE</b> relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico</p>	
<p><b>Direttiva 2004/17/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.</p> <p><b>Direttiva 2004/18/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.</p>	<p><b>Legge regionale 16 luglio 2012, n. 12</b> recante "Assessment al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali".</p> <p><b>Regolamento regionale 15 giugno 2012, n. 2</b> recante "Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati".</p>

REGIONE LOMBARDIA	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
<p><b>Direttiva 2004/17/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.</p> <p><b>Direttiva 2004/18/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.</p> <p><b>Direttiva 2005/36/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.</p> <p><b>Direttiva 2006/123/CE</b> del parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi nel mercato interno</p>	<p><b>Legge regionale 24 dicembre 2012, n. 21</b> recante "Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013".</p>

REGIONE MARCHE	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
<p><b>Direttiva 2011/92/UE</b> concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati</p>	<p><b>Legge regionale 26 marzo 2012, n. 3</b> recante "Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)."</p>
<p><b>Direttiva 91/156/CEE</b> che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;</p> <p><b>Direttiva. 96/61/CE</b> sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.</p>	<p><b>Legge regionale 26 marzo 2012 n. 4</b> recante "Modifiche alla L.R. 12 ottobre 2009, n. 24: "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", alla L.R. 25 ottobre 2011, n. 18 concernente: "Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla L.R. n. 24/2009" e alla L.R. 15 novembre 2010, n. 16: "Assestamento del Bilancio 2010".</p>

<p><b>Direttiva 93/16/CEE</b> intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.</p> <p><b>Direttiva 97/50/CE</b> che modifica la direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.</p> <p><b>Direttiva 98/21/CE</b> che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.</p> <p><b>Direttiva 98/63/CE</b> che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.</p> <p><b>Direttiva 1999/46/CE</b> che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.</p>	<p><b>Legge regionale 1 agosto 2012, n. 26</b> recante "Misure urgenti in materia di contenimento della spesa."</p>
<p><b>Direttiva 2011/92/UE</b> concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione)</p> <p><b>Regolamento (CE) n. 761/2001</b> sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).</p>	<p><b>Legge regionale 19 ottobre 2012, n. 30</b> recante "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da biomasse o biogas e modifiche alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale".</p>
<p><b>Direttiva 2004/35/CE</b> sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.</p>	<p><b>Legge regionale 12 novembre 2012, n. 31</b> recante "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua."</p>

<p><b>Direttiva 2004/17/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.</p> <p><b>Direttiva 2004/18/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.</p>	<p><b>Regolamento Reg. 16 gennaio 2012, n. 1</b> per l'acquisizione in economia di beni e servizi.</p>
---	--

REGIONE PIEMONTE	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
<p><b>Direttiva 2006/123/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno</p>	<p><b>Legge regionale 27 luglio 2011, n. 13</b> pubblicata sul B.U.R. del 4 agosto 2011, n. 31 del 29 dicembre 2011, n. 52 recante " disposizioni in materia di commercio".</p> <p><b>Legge regionale 6 dicembre 2011, n. 22</b> pubblicata sul B.U.R. 9 dicembre 2011, n. 49 recante "Modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e della legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio)".</p> <p><b>Delibera giunta regionale 3086 del 12 dicembre 2011</b> recante "Avviso per la presentazione della domanda di contributo per la commercializzazione del prodotto turistico piemontese, ai sensi della legge regionale n. 75 del 1996, per l'anno 2011".</p> <p><b>Delibera giunta regionale 33219 del 30 dicembre 2011</b> recante "Approvazione del programma annuale 2011 per gli interventi relativi alla sicurezza delle aree sciabili e alle spese di gestione degli impianti di risalita (categorie A e C) a favore delle grandi stazioni sciistiche, in attuazione della legge regionale 26</p>

REGIONE PIEMONTE	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
	<p>gennaio 2009 n. 2 , come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 23/2011</p> <p><b>Delibera giunta regionale 3218 del 30 dicembre 2011</b> recante "Approvazione del programma annuale 2011, con aggiornamento della parte prima e seconda del Programma triennale 2009-2011, per gli interventi relativi alla sicurezza delle aree sciabili e alle spese di gestione degli impianti di risalita (categorie A e C) a favore delle piccole stazioni sciistiche in attuazione dell'art. 40 della legge regionale 26 gennaio 2009 n. 2, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 23/2011".</p> <p><b>Delibera giunta regionale 2952 del 28 novembre 2011</b> recante "Approvazione della riapertura dei termini per la presentazione delle domande ammesse a contributo per gli interventi relativi alla categoria B dell'articolo 40 della legge regionale 26 gennaio 2009 n. 2"</p> <p><b>Legge regionale 13 dicembre 2011, n. 23 pubblicata sul B.U.R. del 15 dicembre 2011, n. 50.</b> recante "Ulteriori modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica)".</p> <p><b>Regolamento 11 marzo 2011 n. 1/R</b> recante "Approvazione del Regolamento disciplinante i requisiti e le modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 8 del 2010, quantificando nel contempo l'attività di gestione delle strutture in argomento nel rispetto dell'ordinamento normativo comunitario"</p>

REGIONE TOSCANA	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
Direttiva 2008/50/CE relativa alla	Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 recante

REGIONE TOSCANA	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
qualità dell'aria e dell'ambiente	"Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012".
<b>Direttiva 2002/49/CE</b> relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale	<b>Legge regionale 5 agosto 2011, n. 39</b> recante "Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)".
<b>Direttiva 2002/98/CE</b> che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE	<b>Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 57</b> recante "Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)".
<b>Direttiva 2009/147/CE</b> concernente la conservazione degli uccelli selvatici.	<b>Legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 (art. 37)</b> recante "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012."
<b>Direttiva 2006/123</b> relativa ai servizi nel mercato interno	<b>Legge regionale 28 settembre 2012, n. 52</b> recante "Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla Legge regionale n. 28/2005 e alla Legge regionale n. 1/2005".
<b>Direttiva 2005/36</b> relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.  <b>Direttiva 2006/100/CE</b> che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione della Bulgaria e Romania.  <b>Direttiva 2006/123</b> relativa ai servizi nel mercato interno.	<b>Legge regionale 11 dicembre 2012, n. 74</b> recante "Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno."  L'art. 1 modifica la Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (testo unico regionale in materia di Turismo)

REGIONE UMBRIA	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico	Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 pubblicata sul B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41, recante "Semplificazione amministrativa e normativa ell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali".
Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	Regolamento regionale 22 luglio 2011, n. 7 pubblicata sul B.U.R. 27 luglio 2011, n. 32, recante "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità". Deliberazione della Giunta Regionale. 29 luglio 2011, n. 903 e pubblicata sul B.U.R. n. 34 del 5 agosto 2011 recante "Strategia regionale per la produzione di energia da fonti rinnovabili 2011-2013".
Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità	Regolamento regionale 22 luglio 2011, n. 7 pubblicata sul B.U.R. del 5 agosto 2011, n. 34, recante "Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili".
Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa	Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2011, n. 488 recante "la zonizzazione e classificazione del territorio regionale e progetto di modifica della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria - Adempimenti". Deliberazione della Giunta Regionale 1 giugno 2011, n. 546 recante "Approvazione del rapporto preliminare del piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria e avvio della procedura VAS". Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2011, n. 1317 recante "Approvazione delle linee guida regionali per il contrasto di fenomeni di elevata concentrazione di polveri atmosferiche in ambito urbano nella stagione invernale 2011-2012".

REGIONE VENETO	
Atto dell'Unione europea	Norma di recepimento
<p><b>Direttiva 2001/77/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità</p> <p><b>Direttiva 2004/8/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la Direttiva 92/42/CEE</p> <p><b>Direttiva 2002/91/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia</p> <p><b>Direttiva 2003/30/CE</b> del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003 sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;</p> <p><b>Direttiva 2009/28/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</p>	<p><b>Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 pubblicata sul B.U.R. 15 febbraio 2011, n. 14</b>, recante "Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili."</p> <p><b>Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 pubblicata sul B.U.R. 22 marzo 2011, n. 23, (art. 4)</b> recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011"</p> <p><b>Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 pubblicata sul B.U.R. 8 luglio 2011, n. 50</b>, recante "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici."</p>
<p><b>Direttiva 2006/123/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno</p>	<p><b>Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 pubblicata sul B.U.R. 30 dicembre 2011, n. 99</b>, recante "Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali."</p>
<p><b>Direttiva 92/43/CEE</b> del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.</p>	<p><b>Legge regionale 6 luglio 2012, n. 24</b> recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE,</p>

<b>REGIONE VENETO</b>	
<b>Atto dell'Unione europea</b>	<b>Norma di recepimento</b>
<p><b>Direttiva 2006/123/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;</p> <p><b>Direttiva 2000/29/CE</b> del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità</p>	della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012)."
<b>Direttiva 2001/42/CE</b> del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente	<b>Art. 40 della Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13</b> recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012."
<b>Regolamento CE n. 1082/2006</b> del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).	<b>Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 41</b> recante "Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l.".
<b>Direttiva 2001/42/CE</b> concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.	<b>Legge regionale 27 aprile 2012, n. 17</b> Disposizioni in materia di risorse idriche.
<b>Direttiva 2011/24/UE</b> concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.	<b>Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23</b> recante "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016.
<b>Direttiva 2006/123</b> relativa ai servizi nel mercato interno	<b>Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50</b> recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"
<p><b>Direttiva 2006/123</b> relativa ai servizi nel mercato interno</p> <p><b>Direttiva 2004/38</b> relativa al diritto dei cittadini dell'UE e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri</p> <p><b>Direttiva 2003/109/CE</b> relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.</p>	<b>Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55</b> recante "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante."

Relativamente all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, è stata chiesta l'esenzione in ordine al presente disegno di legge «per la peculiare complessità ed ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi possibili effetti». Peraltro, il comma 3 del citato articolo 9 stabilisce espressamente che nella relazione illustrativa di accompagnamento del provvedimento siano indicati sinteticamente «la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative».

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

La predisposizione del disegno di legge di delegazione europea risponde principalmente all'esigenza di adempiere all'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, quale è quella contenuta

nelle direttive. Non appare, quindi, possibile utilizzare un diverso strumento regolatorio, essendo, di fatto, il disegno di legge di delegazione annuale, quello che garantisce il conferimento, in un'unica soluzione, di tante deleghe legislative quante sono le direttive che al momento della sua presentazione risultano da trasporre.

Per ciascuna direttiva europea, comunque, l'AIR è stata effettuata a livello europeo e gli effetti dell'impatto nei singoli ordinamenti nazionali potranno valutarsi solo successivamente, nel nostro Paese, al momento della predisposizione dei singoli decreti legislativi di recepimento.

Il provvedimento è stato approvato «salvo intese» in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 27 marzo 2013. A seguito delle successive intese raggiunte con le amministrazioni interessate, sul testo concordato è stato acquisito, in data 11 aprile 2013, il parere, favorevole senza osservazioni, della Conferenza Stato-Regioni - sessione comunitaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 281 del 1997, come sostituito dall'articolo 29, comma 6, della legge n. 234 del 2012.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

La legge 24 dicembre 2012 n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, che ha abrogato e sostituito la legge 4 febbraio 2005, n. 11, stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa UE, che prevede la presentazione al Parlamento entro il 28 febbraio di ogni anno, da parte del Ministro per gli affari europei, di un disegno di legge annuale, con il quale viene assicurato, mediante il conferimento di delega legislativa al Governo, il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; a tale strumento della “legge di delegazione europea” si aggiunge quello della “legge europea”, volta ad assicurare l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello europeo mediante norme di attuazione diretta.

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 29 della citata legge n. 234 del 2012, è stato predisposto il disegno di legge di delegazione europea 2013, nel quale sono confluite le disposizioni di delega contenute nei disegni di legge comunitaria 2011 (A.S. 3129) e 2012 (A.S. 3510), decaduti con lo scioglimento delle Camere.

L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo. Infatti, ai sensi del punto 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, relativa alle attività del Governo durante la crisi ministeriale, il Consiglio dei Ministri “*non esaminerà nuovi disegni di legge salvo quelli imposti da obblighi internazionali o comunitari, compresa la legge comunitaria annuale*”.

*2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il disegno di legge di delegazione europea 2013 contiene, anzitutto, la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, rinviando, quanto alle procedure, ai criteri direttivi ed ai termini per l'esercizio delle deleghe, agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

**Esso reca, inoltre, la delega per recepire le rettifiche alla direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto ed alle direttive di modifica di quest'ultima, elencate nell'allegato C.**

**Il disegno di legge contiene, inoltre,** una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili.

Contiene, infine, norme recanti criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe volte al recepimento di talune direttive e specifiche norme di delega per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

L'analisi del quadro normativo nazionale sarà effettuata nelle relazioni ATN dei singoli decreti legislativi di attuazione.

*3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il disegno di legge di delegazione europea 2013 prevede alcuni interventi volti a rendere la normativa nazionale più coerente con quella europea. Tale coerenza è da perseguire con un maggiore impegno da parte dello Stato italiano a seguito ed in considerazione dell'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea avvenuta il 1° dicembre 2009, che impone agli Stati membri un maggior rispetto della normativa europea.

L'incidenza delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge sull'ordinamento giuridico vigente sarà valutata nelle relazioni ATN dei singoli decreti legislativi di attuazione.

*4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo sia in relazione al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni.

*5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il disegno di legge rinvia, per quanto concerne le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative, all'articolo 31 della legge n. 234/2012, il quale, al comma 7, prevede che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa europea e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o

provinciale. Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei suoi Stati membri, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme europee determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. È inoltre prevista l'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, nei casi in cui lo Stato venga condannato al risarcimento dei danni per violazione del diritto dell'Unione europea per responsabilità imputabili agli enti territoriali, nelle materie di rispettiva competenza.

*6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le norme contenute nel disegno di legge non contrastano con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

*7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nel disegno di legge non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione; è richiamato, invece, l'articolo 32 della L. 234/2012, che prevede, tra i principi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe per l'attuazione delle direttive comunitarie, un principio di semplificazione amministrativa, coerentemente con l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi posto anche dalla Commissione europea.

*8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

*9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente disegno di legge.

*PARTE II. Contesto normativo europeo e internazionale.*

*10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.*

Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea mediante il conferimento di deleghe legislative al Governo.

*11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano avviate dalla Commissione europea procedure di infrazione in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

*12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non contrasta con obblighi internazionali.

*13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

*14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

*15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

L'indicazione sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea sarà eventualmente contenuta nelle analisi tecnico-normative relative ai singoli decreti legislativi di attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B.

### *PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.*

*1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative.

*2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

*3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

*4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge.

*5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Per quelle derogatorie, si segnala l'articolo 7, che al comma 1, lettera b), introduce una deroga all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di limiti edittali delle sanzioni.

*6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono altre deleghe aperte in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

L'articolo 1 del disegno di legge richiama, per quanto riguarda le procedure per l'esercizio delle deleghe, l'articolo 31 della L. 234/2012, che al comma 5 prevede la delega al Governo per l'emanazione di eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, da esercitare entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti legislativi.

*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il presente disegno di legge conferisce al Governo la delega legislativa per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B.

Con riguardo al termine di esercizio della delega legislativa, esso rinvia all'articolo 31 della L. 234/2012, il quale prevede che detto termine scada due mesi prima della scadenza del termine di recepimento indicato in ciascuna direttiva; per le direttive il cui termine di recepimento così determinato sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedano un termine di recepimento, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

**Il disegno di legge conferisce, inoltre delega legislativa per l'attuazione delle rettifiche alla direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto ed alle direttive di modifica di quest'ultima, elencate nell'allegato C. Tale delega dovrà essere esercitata entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge e con le modalità indicate all'articolo 6.**

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione del presente disegno di legge sono stati utilizzati, nei diversi settori di intervento, dati e riferimenti statistici già disponibili presso amministrazioni ed enti pubblici.

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, della legge n. 234/2012, la relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione:

*a) fornisce lo stato delle procedure di infrazione ufficialmente aperte dalla Commissione europea, aggiornato alla data del 31 dicembre 2012;*

*b) dà conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia con riguardo alle condanne dell'Italia per inadempienze e violazioni di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;*

*c) fornisce l'elenco delle direttive, pubblicate negli anni 2011 e 2012, da attuare in via amministrativa, con indicazione di quelle già attuate negli anni 2011 e 2012 e di quelle da attuare e non ancora attuate alla data del 31 dicembre 2012;*

*d) fornisce l'elenco degli atti normativi e regolamentari con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza.*

## RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge di delegazione europea non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. L'esperienza degli anni passati dimostra che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare – prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive dell'Unione europea – se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi, contenuti nelle singole direttive, possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie annuali, adottate ai sensi della legge n. 11 del 2005, non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il comma 4 dell'articolo 1 riproduce la consueta norma contenuta, tra i criteri direttivi generali della delega legislativa, nelle precedenti leggi comunitarie e che appare sufficientemente garantista, sia di una corretta gestione del bilancio dello Stato sia della possibilità di un puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il testo prevede, infatti, che, nei casi in cui si tratti di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento e le stesse non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, il legislatore delegato potrà provvedere alla loro copertura a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

In relazione all'**articolo 6**, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi con i quali conformare la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto all'ordinamento dell'Unione europea, si evidenzia che la delega ha la finalità di prevedere l'abrogazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto che risultino incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 e di prevedere la riformulazione delle norme che necessitano di un migliore coordinamento con la normativa dell'Unione europea nelle materie trattate dal regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011. In altri termini, la disposizione è tesa ad eliminare o correggere norme non più operative dall'entrata in vigore del suddetto regolamento di esecuzione e, pertanto, essa non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica in considerazione del fatto che le norme da eliminare o correggere già di fatto sono disapplicate e non hanno, quindi, riflessi sul bilancio.

Con riferimento all'**articolo 7**, recante delega al Governo per dare attuazione ad alcuni regolamenti comunitari in materia di importazione e commercializzazione di legname, si rappresenta che da esso non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori

entrate a carico della finanza pubblica, posto che saranno impiegate, per lo sviluppo della delega e per la successiva attuazione dei decreti legislativi da adottare, le risorse umane e strumentali disponibili presso le principali strutture di controllo competenti, già esistenti e dislocate territorialmente. Si tratta di risorse attualmente operative e specializzate in controlli tecnici e di polizia a cui vengono sottoposti gli operatori della filiera, tra i quali sono ritenuti rientranti le verifiche sulla prima commercializzazione del legno. Con la delega, le entrate riguardanti le tariffe, i proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste dal decreto legislativo e quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata vengono destinati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività di controllo. L'impiego di strutture e professionalità già in possesso dei diversi profili tecnici necessari alle attività di monitoraggio, controllo merceologico e documentale garantirà comunque la neutralità finanziaria dell'applicazione dei sopraccitati regolamenti europei attraverso la normativa nazionale di recepimento che ne consegue.

In relazione all'articolo 8, contenente una delega al Governo ai fini del riordino e della semplificazione della disciplina autorizzatoria in materia di esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, si precisa che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che alla relativa attuazione si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come specificato al comma 4. Ad ogni buon conto, le modalità di adozione dei decreti delegati prevedono l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, incluse quelle competenti per i profili finanziari.

Quanto all'articolo 9, dalle misure di attuazione della direttiva non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; infatti, le amministrazioni interessate, già competenti per materia, svolgeranno le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Sebbene la direttiva 2011/61/UE non investa direttamente le norme nazionali in materia fiscale, l'introduzione del criterio di delega di cui alla lettera n) dà la possibilità di disciplinare, in sede di elaborazione del decreto legislativo di attuazione, specifici aspetti fiscali connessi alla prevista istituzione e gestione dei fondi di investimento alternativi. Il provvedimento ha connotati di neutralità finanziaria. All'attività regolamentare nonché alle attività di vigilanza e di indagine previste dalla direttiva provvederanno la Banca d'Italia e la Consob senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le suddette Autorità provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, anche attraverso contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 APR. 2013

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)*

1. Il Governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

## Art. 2.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)*

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

## Art. 3.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali)*

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) ferme restando le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;

b) previsione, per determinate categorie di installazioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle instal-

lazioni interessate, di requisiti autorizzativi sotto forma di disposizioni generali vincolanti;

c) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;

d) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie previste dalla direttiva;

e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.

#### Art. 4.

*(Criterio di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale)*

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato, in conformità con l'articolo 14, paragrafo 3, e con l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004.

## Art. 5.

*(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri)*

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: coordinare l'attuazione della direttiva con le disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché con le disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

## Art. 6.

*(Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea)*

1. In considerazione delle rettifiche alla direttiva 2006/112/CE e alle successive direttive di modifica della stessa, elencate nell'allegato C alla presente legge, nonché dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto è conformata all'ordinamento dell'Unione europea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1. Limitatamente alle materie trattate dal regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'abrogazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto che risultino incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011;

b) prevedere la riformulazione delle norme che necessitano di un migliore coordinamento con la normativa dell'Unione europea nelle materie trattate dal regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico.

#### Art. 7.

*(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei,

di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e le autonomie e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per l'importazione di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica delle licenze FLEGT previste dal regolamento (CE) n. 2173/2005, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 e per la determinazione delle relative procedure amministrative e contabili;

b) previsione, in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, delle sanzioni amministrative fino ad un massimo di euro 1.000.000 da determinare proporzionalmente al valore venale in comune commercio della merce illegalmente importata o, se superiore, al valore della merce dichiarato; previsione delle sanzioni penali dell'ammenda fino a euro 150.000 e dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010;

c) istituzione di un registro degli operatori, così come definiti dall'articolo 2 del re-

golamento (UE) n. 995/2010, determinazione della tariffa di iscrizione al registro e delle sanzioni amministrative per la mancata iscrizione e destinazione delle relative entrate alla copertura degli oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 995/2010;

*d)* individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare nell'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010 e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

*e)* determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento (CE) n. 2173/2005, calcolata sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e destinazione delle relative entrate alla copertura degli oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento;

*f)* destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo e di quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2173/2005 e agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 995/2010.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti

dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui al comma 1, dell'articolo 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'Unione europea e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione europea, nonché agli accordi internazionali già resi esecutivi o che saranno resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea;

d) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 428/2009;

e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi prevista, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) n. 428/2009, anche con riguardo alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite, in quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attua-

zione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010)*

1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico;

b) prevedere, in conformità alla disciplina della direttiva, le necessarie modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che una società di gestione del risparmio possa prestare i servizi previsti ai sensi della direttiva, nonché possa istituire e gestire fondi comuni di investimento alter-

nativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari e che una società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi comunitaria o extracomunitaria possa istituire e gestire fondi comuni di investimento alternativi in Italia alle condizioni e nei limiti previsti dalla direttiva;

c) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi anche al fine di garantire che una società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento alternativi, e che la prestazione in Italia dei servizi da parte di succursali delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi avvenga nel rispetto delle regole di comportamento stabilite nel citato testo unico;

d) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'attività di depositaria ai sensi della direttiva nonché in materia di responsabilità della depositaria nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo;

e) modificare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di introdurre gli obblighi relativi all'acquisto di partecipazioni rilevanti e di controllo in società non quotate ed emittenti da parte di società di gestione di fondi alternativi di investimento;

f) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti nella direttiva, secondo i criteri e

le modalità previsti dall'articolo 187-*octies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;

g) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati extracomunitari;

h) ridefinire con opportune modifiche, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva, le norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi siano essi nazionali, comunitari o appartenenti a Paesi terzi;

i) attuare le misure di tutela dell'investitore secondo quanto previsto dalla direttiva, in particolare con riferimento alle informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina dell'offerta delle quote o azioni di fondi comuni di investimento alternativi;

l) prevedere che, nel caso di commercializzazione in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi presso investitori al dettaglio, tali fondi siano soggetti a prescrizioni più rigorose di quelle applicabili ai fondi comuni di investimento alternativi commercializzati presso investitori professionali, al fine di garantire un appropriato livello di protezione dell'investitore, in conformità a quanto previsto dalla direttiva;

m) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi in attuazione della direttiva, in linea con quelle già stabilite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari;

n) ridefinire, secondo i criteri sopra indicati, anche la disciplina degli organismi di

investimento collettivo del risparmio (OICR) diversi dai fondi comuni di investimento e il regime delle riserve di attività per la gestione collettiva del risparmio, in modo da garantire il corretto e integrale recepimento della direttiva;

*o)* prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della direttiva e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;

*p)* dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICR.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## ALLEGATO A

*(Articolo 1, commi 1 e 3)*

2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (senza termine di recepimento);

2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento);

2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto (termine di recepimento 15 marzo 2013);

## ALLEGATO B

*(Articolo 1, commi 1 e 3)*

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento);

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento);

2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento);

2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (termine di recepimento 9 luglio 2012);

2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11 maggio 2013);

2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012);

2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013);

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);

2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013);

2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);

2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013);

2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);

2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto 2013);

2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);

2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1° novembre 2013);

2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7 novembre 2013);

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 13 dicembre 2013);

2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);

2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di recepimento 10 giugno 2013);

2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (senza termine di recepimento);

2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);

2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (termine di recepimento 21 dicembre 2013);

2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25 dicembre 2013);

2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (senza termine di recepimento);

2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);

2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);

2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5 giugno 2014);

2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);

2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014).

2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno 2015);

2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (termine di recepimento 25 ottobre 2013).

2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).

## ALLEGATO C

*(Articolo 6, comma 1)*

Rettifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* n. L 74 del 19 marzo 2006 (senza termine di recepimento);

Rettifica della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* n. L 249 del 14 settembre 2008 (senza termine di recepimento);

Rettifica della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* n. L 249 del 14 settembre 2008 (senza termine di recepimento);

Rettifica della direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* n. L 249 del 14 settembre 2009 (senza termine di recepimento);

Rettifica della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* n. L 249 del 14 settembre 2010 (senza termine di recepimento).